

I.P.A.B. CENTRO ANZIANI

Bussolengo (VR)



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

*ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni*

Documento elaborato da:

 <p>PROMETEO engineering & consulting</p>	<p>Via Caduti del Lavoro, 11 46010 Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376 290408 - Fax 0376 1994179 www.prometeosrl.it</p>	<p>Ing. Fabrizio Veneziani</p> 
---	--	--

INDICE DEI CONTENUTI

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO	6
FIRME DI ATTESTAZIONE DATA CERTA.....	7
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	8
Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE	12
1.1 Dati identificativi	13
1.2 Descrizione delle attività dell'azienda	13
1.3 Lavoratori	13
1.4 Mansioni omogenee	13
1.5 Descrizione dell'insediamento.....	14
Sezione 2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17
2.1 Datore di lavoro	18
2.2 Dirigenti	18
2.3 Preposti.....	18
2.4 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	19
2.5 Addetti Servizio Prevenzione e Protezione	19
2.6 Medico Competente	19
2.7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	19
2.8 Addetti servizio antincendio.....	20
2.9 Addetti primo soccorso	20
Sezione 3 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA SICUREZZA	21
3.1 Riunione annuale di prevenzione.....	22
3.2 Registro degli infortuni	22
3.3 Analisi degli indici infortunistici	22
3.4 Malattie professionali.....	23
3.5 Sorveglianza sanitaria	23
3.6 Informazione sulla sicurezza	25
3.7 Formazione dei lavoratori sulla sicurezza	25
3.8 Dispositivi di protezione individuale	26
3.9 Primo soccorso.....	27
3.10 Sicurezza contratti d'appalto / d'opera.....	28
Sezione 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	30
4.1 Rischio attrezzature di lavoro	31
4.2 Rischio attrezzature munite di videoterminale	34
4.3 Rischio movimentazione manuale carichi.....	37

4.4	Rischio movimenti ripetitivi arti superiori	41
4.5	Rischio esposizione a rumore	42
4.6	Rischio esposizione a vibrazioni.....	44
4.7	Rischio esposizione a campi elettromagnetici	46
4.8	Rischio esposizione a radiazioni ottiche artificiali.....	52
4.9	Rischio esposizione ad agenti chimici.....	54
4.10	Rischio esposizione ad agenti cancerogeni.....	60
4.11	Rischio esposizione ad amianto.....	64
4.12	Rischio esposizione ad agenti biologici	65
4.13	Rischio esposizione a Covid-19.....	69
4.14	Rischi per lavori elettrici	72
4.15	Rischi per lavoro notturno	73
4.16	Rischi per lavori in quota	75
4.17	Rischi per lavori isolati / solitari.....	76
4.18	Rischi per lavori in ambienti confinati.....	77
4.19	Rischio stress lavoro correlato.....	78
4.20	Rischi connessi alla differenza di genere, età e provenienza da altri Paesi	81
4.21	Rischio di aggressione.....	82
4.22	Rischio alcol e sostanze stupefacenti	83
4.23	Rischio lavoratrici gestanti / puerpere.....	84
4.24	Rischio lavoratori minori.....	86

Sezione 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO E IMPIANTI DELL'INSEDIAMENTO87

RISCHI DEI LOCALI DI LAVORO		88
5.1.	Agibilità dei locali.....	88
5.2.	Agibilità locali sotterranei	88
5.3.	Rischio strutturale e sismico.....	88
5.4.	Manutenzione e pulizia dei locali	89
5.5.	Pavimenti.....	89
5.6.	Scale fisse.....	89
5.7.	Porte	90
5.8.	Finestre e superfici vetrate.....	90
5.9.	Microclima e illuminazione.....	91
5.10.	Servizi igienici e spogliatoi	91
5.11.	Vie di passaggio.....	92
5.12.	Scaffalature.....	92
5.13.	Arredi	92
5.14.	Locale cucina.....	92
5.15.	Locale lavanderia	93

5.16. Camere di degenza	93
RISCHI ASCENSORI E MONTACARICHI	95
5.17. Ascensori e montacarichi	95
RISCHI IMPIANTO ELETTRICO	96
5.18. Forza motrice e illuminazione	96
5.19. Gruppo elettrogeno	96
5.20. Impianto messa a terra.....	97
5.21. Protezione contro scariche atmosferiche	97
RISCHI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO	98
5.22. Impianto di riscaldamento	98
5.23. Impianto di raffrescamento / condizionamento	100
RISCHI IMPIANTO GAS MEDICALI	101
5.24. Impianto gas medicali	101
RISCHIO INCENDIO	103
5.25. Certificato Prevenzione Incendi.....	103
5.26. Valutazione rischio incendio	103
5.27. Registro dei controlli di prevenzione incendi	103
5.28. Estintori.....	103
5.29. Impianto idrico antincendio.....	104
5.30. Impianto rilevazione incendi	105
5.31. Impianto illuminazione di emergenza	107
5.32. Vie di fuga e uscite di emergenza	108
5.33. Compartimentazione dell'edificio.....	109
5.34. Piano di emergenza	110
5.35. Planimetrie di evacuazione.....	110
5.36. Prove di evacuazione.....	111
5.37. RISCHIO DI FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE	112
5.38. RISCHIO RADON	113
Sezione 6 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MANSIONI.....	114
6.1. Coordinatrice socio sanitaria assistenziale	115
6.2. Impiegato.....	116
6.3. Infermiere	117
6.4. Operatore Socio Sanitario O.S.S.....	119
6.5. Fisioterapista.....	121
6.6. Educatore.....	122
6.7. Psicologo	123
6.8. Addetto lavanderia	124
6.9. Addetto pulizie.....	125
6.10. Assistente sociale.....	126

6.11. Operaio generico 127

Sezione 7 PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO E/O

ADEGUAMENTO..... 129

7.1 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI..... 130

7.2 MISURE TECNICHE PER L'INSEDIAMENTO..... 132

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Approvato</i>
0		Prima emissione	Ing. Veneziani	IPAB
1	01/04/2008	Revisione completa del documento	Ing. Veneziani	IPAB
2	01/04/2009	Revisione completa del documento	P.I. Ambrosi	IPAB
3	21/09/2011	Revisione completa del documento	P.I. Ambrosi	IPAB
4	10/10/2012	Revisione completa del documento	P.I. Ambrosi	IPAB
5	20/03/2013	Aggiornamento per riunione e sopralluogo annuale	Ing. Veneziani	IPAB
6	20/01/2014	Aggiornamento completo per sopralluogo annuale	Ing. Veneziani	IPAB
7	13/06/2014	Aggiornamento completo per nuova casa di riposo	Ing. Veneziani	IPAB
8	18/08/2014	Elezione il 31/07/2014 del nuovo RLS	Ing. Veneziani	IPAB
9	23/09/2014	Aggiornamento per inserimento nuove mansioni e organizzazione corsi di formazione	Ing. Veneziani	IPAB
10	6/02/2015	Aggiornamento completo per sopralluogo	Ing. Veneziani	IPAB
11	16/08/2016	Aggiornamento completo	Ing. Veneziani	IPAB
12	21/07/2019	Aggiornamento completo	Ing. Veneziani	IPAB
13	23/09/2019	Inserimento organigramma approvato e aggiornamento alcune parti a seguito lavori eseguiti	Ing. Veneziani	IPAB
14	22/10/2020	Aggiornamento generale. Valutazione rischio Covid-19 e nuova valutazione rischio fulminazione	Ing. Veneziani	IPAB
15	14/01/2022	Aggiornamento a seguito riunione annuale	Ing. Veneziani	IPAB

FIRME DI ATTESTAZIONE DATA CERTA

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'azienda ed è stato redatto a seguito dell'ultima riunione annuale di prevenzione.

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/09 i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto nella data riportata nell'intestazione di ogni pagina.

Il Datore di lavoro

Rag. Francesco Zantedeschi

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Fabrizio Veneziani


Il Medico competente

Dott. Antonella D'Onofrio

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Al momento non eletto

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 è obbligo non delegabile del Datore di lavoro valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, di conseguenza, elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS. Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs 81/08, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, dei RLS e del Medico competente, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La FASE 1 della valutazione consiste nella identificazione dei rischi che si possono considerare potenzialmente presenti nelle attività lavorative svolte. A tal fine:

- viene analizzata la documentazione tecnica raccolta per fare il punto sulla necessità di integrazioni o aggiornamenti;

- vengono eseguiti sopralluoghi presso i luoghi di lavoro di tutte le sedi dell'Ente per prendere visione diretta delle attività lavorative svolte, verificare l'applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione esistenti ed identificare i rischi per la sicurezza e la salute;
- sono esaminate le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro (requisiti igienici, microclima, illuminamento, vie di accesso, pavimenti, presenza di fumi e polveri, rumore, ecc.) che possono avere influenza sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- viene analizzato il registro degli infortuni;
- viene presa in considerazione anche la possibile presenza di persone esterne (es. pubblico, visitatori, ecc.) e le attività lavorative svolte occasionalmente;
- viene eseguito un rilievo fotografico delle nonconformità rilevate durante i sopralluoghi

La FASE 2 consiste nella valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e salute dei lavoratori. Le modalità di valutazione di ogni rischio specifico sono descritte nella sezione del rischio stesso.

Nella FASE 3 ogni rischio identificato come potenzialmente presente viene valutato calcolando un valore di rischio secondo la formula $R = P \times D$ dove R rappresenta il livello di rischio, P la probabilità o frequenza del verificarsi del danno atteso e D individua la magnitudo del danno stesso. La probabilità P é espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo. Il danno D, invece, è stimato sulla base delle possibili conseguenze del rischio e, dove presente, sulla base del superamento o meno di valori limite imposti dalla legislazione vigente per quel rischio. Per la loro quantificazione si utilizza la seguente scala semi-quantitativa

SCALA DEI VALORI DELLA PROBABILITÀ “P”

Probabilità	P	Definizione in rif. infortuni
Improbabile	1	La mancanza rilevata può provocare danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendente. Non sono noti episodi già verificati. Il verificarsi del danno susciterebbe grande incredulità
Possibile	2	La mancanza rilevata può provocare danno per la concomitanza di almeno due eventi poco probabili (indipendenti) o comunque solo in occasioni poco fortunate. Episodi simili si sono verificati con frequenza rarissima. Il verificarsi del danno susciterebbe perlomeno una grande sorpresa.
Probabile	3	La mancanza rilevata può provocare danno anche se in modo non automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno nell'azienda susciterebbe una moderata sorpresa
Molto Probabile	4	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono già verificati episodi per la stessa mancanza nell'azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno nell'azienda non susciterebbe alcuna sorpresa

SCALA DEI VALORI DEL DANNO “D”

Danno	D	Definizione
Lieve	1	Inffortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi giorni). Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi.
Medio	2	Inffortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 anche se in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti

Danno	D	Definizione
Grave	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti
Gravissimo	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di notifica. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, esplosivi, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4

I valori di “P” e “D” applicati ad i fattori di rischio identificati come presenti vengono stimati considerando:

- il livello di conformità alla normativa (leggi, norme, standard internazionali, ecc.)
- la ragionevolezza (nei limiti di quanto ragionevolmente realizzabile).
- il grado di formazione e informazione dei lavoratori su quel fattore di rischio;
- l'influenza dei fattori ambientali e psicologici nella entità del fattore di rischio;
- la disponibilità ed adeguatezza dei mezzi di protezione collettiva ed individuale;
- la presenza ed adeguatezza dei piani di emergenza ed evacuazione, dei sistemi di lotta antincendio, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- il livello di sorveglianza sanitaria svolto per quel fattore di rischio;
- i risultati di misurazioni ed esami strumentali (es. rilevazioni fonometriche);
- le statistiche infortuni passate per la stessa Azienda o per aziende simili;

E' possibile quindi identificare cinque possibili “livelli di rischio”:

Rischio	$R = P \times D$	Programma delle misure di prevenzione e protezione
Molto basso	$1 \leq R \leq 2$	Misure di prevenzione e protezione non necessarie oppure adeguamenti di misure già in essere o adempimenti burocratici
Basso	$3 \leq R \leq 4$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel LUNGO TERMINE
Medio	$6 \leq R \leq 8$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel MEDIO TERMINE
Alto	$9 \leq R \leq 12$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel BREVE TERMINE
Molto alto	$R = 16$	Programmare misure di prevenzione e protezione SENZA INDUGIO

Nella FASE 4 per ogni fattore di rischio rilevato viene identificata la misura di prevenzione e protezione che il Datore di lavoro deve adottare entro una determinata scadenza per eliminare o ridurre al minimo il rischio nel rispetto delle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione scegliendole di volta in volta, in ordine di priorità, tra le seguenti:

- interventi di adeguamento tecnico (sui luoghi di lavoro e le attrezzature di lavoro)
- misure organizzative (organizzazione dell'ente e del lavoro)
- misure procedurali (procedure, istruzioni, permessi di lavoro, ecc.)
- sorveglianza sanitaria preventiva all'atto dell'assunzione
- sorveglianza sanitaria periodica specifica in funzione del rischio
- informazione e formazione specifica su un determinato argomento
- addestramento pratico su argomenti specifici (es. antincendio, conduzione carrelli elevatori)

- fornitura ai lavoratori dei necessari e adeguati DPI
- manutenzione preventiva e periodica di impianti, luoghi e attrezzature
- apposizione di adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e sulle macchine
- ottenimento della documentazione tecnica e certificazioni obbligatorie mancanti
- predisposizione di un piano dei controlli e verifiche

E' comunque obbligo del Datore di lavoro, in attesa che vengano attuate le misure di prevenzione e protezione indicate, adottare idonee misure alternative provvisorie al fine di garantire un livello equivalente di sicurezza e salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi e il relativo DVR verrà aggiornato in caso di modifiche delle attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori oltre che in caso di eventuali aggiornamenti legislativi e comunque in occasione della riunione annuale di prevenzione.

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: **14/01/2022**

Rev.: **15**

Pag: **12**

Sezione 1

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

1.1 Dati identificativi

I.P.A.B. CENTRO ANZIANI

Via Paolo Veronese, 9 - 37012 Bussolengo (VR)

Tel. 045/7157147 - Fax. 045/6702364

Codice Ateco2007: n. 87.30.00 *‘Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili’*

1.2 Descrizione delle attività dell’azienda

Servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in particolare:

- servizi di assistenza socio-assistenziale;
- servizi di assistenza sanitaria;
- preparazione e distribuzione di pasti;
- attività di animazione;
- attività di riabilitazione.

1.3 Lavoratori

Ad oggi sono presenti in organico n. 55 lavoratori (n. 40 dipendenti diretti e n. 15 lavoratori interinali).

Sono presenti anche:

- n. 4 liberi professionisti (psicologo, fisioterapista, logopedista, podologa)

Per una situazione aggiornata del quadro generale dei lavoratori in servizio si rimanda all’elenco allegato agli atti dell’Ufficio Amministrativo.

1.4 Mansioni omogenee

- **Segretario-Direttore**
- **Coordinatrice socio sanitaria assistenziale e dei servizi**
- **Impiegato**
- **Infermiere professionale**
- **O.S.S.**
- **Fisioterapista**
- **Educatore**
- **Psicologo**
- **Addetto lavanderia**
- **Addetto pulizie**
- **Assistente sociale**
- **Operaio generico**

Nella successiva sezione 6 si riporta per ogni mansione omogenea una scheda di riepilogo della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute della mansione.

1.5 Descrizione dell'insediamento

L'IPAB Centro Anziani è situato in via P. Veronese 9 nelle vicinanze del centro del paese di Bussolengo ed ha il proprio ingresso pedonale in prossimità della Piazza di San Valentino vicino al Centro Commerciale "Sorelle Ramonda".



Si tratta di un grande edificio a due piani fuori terra, oltre ad uno seminterrato, completamente recintato di circa 3.000 mq coperti, su un'area di proprietà del Comune di ca 5000 mq, come attestato dai seguenti documenti archiviati agli atti dell'ufficio amministrativo nell'Allegato A del DVR "Agibilità/Collaudo statico":

- Strutt_01A "Planimetrie della struttura PIANO SEMINTERRATO";
- Strutt_01B "Planimetrie della struttura PIANO TERRA"
- Strutt_01C "Planimetrie della struttura PIANO PRIMO"
- Strutt_01D "Planimetrie della struttura PIANO COPERTURA"
- Strutt_02 "Calcolo delle superfici funzionali abitative"
- Strutt_03 "Capitolato speciale d'appalto"
- Strutt_04 "Relazione generale del progetto esecutivo"

Lo stabile risulta di proprietà comunale ed è dato in gestione all'IPAB Centro Anziani a seguito di un accordo di programma approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 31.03.2015. Detto accordo è attualmente alla firma del Presidente della Regione Veneto e prevede che, una volta esecutivo, si proceda con la sottoscrizione di un comodato d'uso gratuito trentennale dell'immobile.

L'IPAB è autorizzato all'esercizio dal 14 luglio 2014 e dal 2015 è accreditato dalla Regione Veneto e può quindi operare sul territorio in regime di convenzionamento con altri Enti Pubblici.

Al **piano seminterrato** si trovano i locali stileria, lavanderia, locale quadro elettrico generale, spogliatoi maschili e femminili con docce, servizi igienici, n. 3 magazzini, camera mortuaria con annessa camera ardente e proprio servizio igienico, ampia cucina suddivisa in vari locali e dispensa, due ascensori, una sala formazione ed una rampa di scale interna. È inoltre presente un locale, attualmente lasciato "al grezzo", destinato a diventare, nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale, un Centro Diurno per Anziani.



Sala formazione

Con accesso diretto dall'esterno vi è il locale centrale termica vicino alla cucina.



Centrale termica

Vi sono inoltre due locali non completamente chiusi che sono adibiti a locale gruppo elettrogeno e locale pompe.

Al **piano terra** si trova l'ingresso, una serie di locali per uffici amministrativi, un ampio salone polivalente, un locale palestra per gli ospiti, due ascensori, un ufficio con relativa sala d'attesa e bagno, una stanza utilizzata dalla parrucchiera e dalla podologa, con adiacente bagno, due scivoli per l'ingresso disabili, una rampa di scale interna e due scale di emergenza esterne.



Salone polivalente



Palestra

Vi è poi il nucleo "blu" con 20 posti letto suddivisi tra n. 4 camere singole e n. 8 camere doppie con servizi igienici, bagno assistito, locali deposito sporco e pulito, infermeria, cucinetta di nucleo, sala TV, sala da pranzo, ufficio educativo e ampio atrio d'ingresso.

Al **piano primo** si trova l'atrio di ingresso al piano, il nucleo "giallo" e il nucleo "bordeaux". Ogni nucleo ha 20 posti letto suddivisi tra n. 4 camere singole e n. 8 camere doppie con servizi igienici, bagno assistito, locali deposito sporco e pulito, infermeria, cucinetta di nucleo (solo nel nucleo giallo), sala da pranzo, sala TV, ambulatorio medico (nel nucleo giallo), ufficio del coordinatore (nel nucleo bordeaux) e ampio atrio d'ingresso. Vi sono poi due ascensori, una rampa di scale interna, due scale di emergenza esterne.

Sulla **copertura** piana dell'edificio si trovano i due locali macchine ascensori, la zona con i pannelli del solare termico, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda, gli impianti di trattamento dell'aria. Tale zona è limitata all'accesso da un cancelletto chiuso a chiave presente al termine delle scale.



Pannelli solari termici



Impianto trattamento aria

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: **14/01/2022**

Rev.: **15**

Pag: **17**

Sezione 2

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

2.1 Datore di lavoro

Il “*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*” è il **Rag. Francesco Zantedeschi** in forza del vigente Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04/09/2013 (Rif. DatLav_01 "Deliberazione n. 20 del 08.10.2018 del C.d.A. I.P.A.B. Bussolengo che nomina datore di lavoro il Segretario Direttore).

2.2 Dirigenti

Le “*persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitoli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa*” sono:

- **Coordinatrice Socio Sanitaria Assistenziale e dei Servizi Dr.ssa Barbara Trazzi** (Rif. Dir_01 "Determinazione n. 26/2016 del 09.03.2016).

Trazzi B. è in regola con la formazione sulla sicurezza Dirigenti prevista dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Nel programma delle misure di adeguamento è riportato il dettaglio dei corsi di formazione e/o aggiornamento che la Dirigente per la sicurezza deve frequentare.

2.3 Preposti

Le “*persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitoli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*” sono:

- **De Marinis Alfonsina** (Infermiere)
- **Opalinska Anna** (Infermiere)
- **Pedrulini Monica** (Infermiere)
- **Resi Francesca** (Infermiere)
- **Tempesta Tommaso** (Infermiere)

I Preposti per la sicurezza incaricati sono in regola con i corsi di formazione base di 8 ore sulla sicurezza per preposti e di aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore previsti dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. Dettagli dei corsi frequentati e relative scadenze sono riportate nel Quadro dati formazione lavoratori. Attestati di frequenza sono presso la Direzione.

Nel programma delle misure di adeguamento è riportato il dettaglio dei corsi di formazione e/o aggiornamento che i Preposti per la sicurezza devono frequentare.

2.4 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro ha affidato l'incarico di RSPP all' **Ing. Fabrizio Veneziani** della società Prometeo S.r.l. di Curtatone (MN) in qualità di consulente esterno per il triennio 2021-2024. Presso la Direzione la lettera di incarico.

L'Ing. Veneziani è in regola con la formazione prevista dal D.Lgs 195/2003 e Accordo Stato Regioni 26/02/2006, 21/12/2011 e 7/07/2017. E' esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione Modulo A e Modulo B previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in quanto ha frequentato il corso di laurea in ingegneria nucleare secondo vecchio ordinamento. Ha frequentato il corso di 24 ore di formazione Modulo C (attestato n. 471Cplus rilasciato da AIFOS il 25/01/2007) e l'ultimo corso di 40 ore di aggiornamento per tutti i settori Ateco (attestato n. 38851.U58.Y2018 rilasciato da Megaitaliamedia il 31/08/2018 valido fino al 31/08/2023)

2.5 Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

Al momento il Datore di lavoro non ha ritenuto necessario nominare Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

2.6 Medico Competente

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro ha affidato l'incarico di Medico competente alla **Dott.ssa Antonella D'Onofrio**, specialista in medicina del lavoro avente studio in via Mastin della Scala 16 - 37134 Verona. Lettera di incarico presso la Direzione.

2.7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In conformità al D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione VII artt. 47 ÷ 52– “*Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori*” i lavoratori sono stati informati del loro diritto di eleggere un proprio RLS.

Nel settembre 2021 il Datore di lavoro, in sede di Delegazione Trattante, ha richiesto alle RSU aziendali di eleggere il nuovo RLS. Al momento si è in attesa di risposta.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs 81/08 sollecitare le RSU alla elezione di un RLS tra i loro componenti. Nel caso in cui le RSU non provvedano, organizzare una assemblea dei lavoratori per la elezione del RLS tra i lavoratori.

Il nominativo del nuovo RLS, se eletto, dovrà essere comunicato alla sede INAIL competente (adempimento a carico di servizio paghe – contributi).

Il nuovo RLS, se eletto, dovrà frequentare il corso di formazione sulla sicurezza per RLS di 32 ore, nonché, successivamente, corso di aggiornamento annuale sulla sicurezza per RLS di 8 ore (possibili anche in modalità e-learning solo se previsto da contrattazione collettiva).

2.8 Addetti servizio antincendio

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e del D.M. 2/09/2021 il Datore di lavoro ha designato un numero di **addetti servizio antincendio** sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto prevenzione incendi in ognuno dei tre turni giornalieri. I nominativi sono indicati nel Quadro Dati Lavoratori.

L'insediamento, ai sensi del D.M. 2/09/2021, rientra tra le attività a rischio di incendio elevato. Gli addetti servizio antincendio hanno frequentato il corso di formazione sulla prevenzione incendi di 16 ore e conseguito l'attestato di idoneità presso il comando dei Vigili del Fuoco di Verona. Ogni tre anni frequentano il corso di aggiornamento sulla prevenzione incendi di 8 ore.

Dettaglio dei corsi frequentati e relative scadenze sono riportate nel Quadro dati formazione lavoratori. Gli attestati di formazione e idoneità tecnica sono archiviati nell'ufficio amministrativo.

Nel programma delle misure di adeguamento è riportato il dettaglio dei corsi di formazione e/o aggiornamento che gli addetti prevenzione incendi devono frequentare.

2.9 Addetti primo soccorso

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e del D.M. 388/2003 il Datore di lavoro ha designato un numero di **addetti primo soccorso** sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto prevenzione incendi in ognuno dei tre turni giornalieri. I nominativi sono indicati nel Quadro Dati Lavoratori.

Gli addetti primo soccorso hanno frequentato il corso di formazione sul primo soccorso di 12 ore e i successivi aggiornamenti triennali di 4 ore in conformità al D.M. 388/2003. Dettaglio dei corsi frequentati e relative scadenze sono riportate nel Quadro dati formazione lavoratori. Gli attestati di formazione sono archiviati nell'ufficio amministrativo.

Nel programma delle misure di adeguamento è riportato il dettaglio dei corsi di formazione e/o aggiornamento che gli addetti primo soccorso devono frequentare.

Sezione 3

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA SICUREZZA

3.1 Riunione annuale di prevenzione

Ente soggetto all'obbligo in quanto ha più di 15 lavoratori ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera v) del D.Lgs 81/08. La riunione annuale di prevenzione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2008 viene regolarmente organizzata ogni anno. I verbali delle riunioni annuali di prevenzione sono conservati agli atti dell'ufficio amministrativo.

3.2 Registro degli infortuni

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e del D.P.R. 1124/1965 “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*” il Datore di lavoro tiene agli atti dell'ufficio amministrativo il registro degli infortuni vidimato presso l'ASL competente nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Nel registro sono correttamente annotati il nome, cognome, età, qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa dal lavoro.

3.3 Analisi degli indici infortunistici

L'analisi degli infortuni occorsi viene regolarmente eseguita in occasione della riunione annuale di prevenzione. Si riporta in tabella l'analisi degli indici infortunistici ai sensi della norma UNI 7249/1995. Si ricorda che gli indici infortunistici sono:

- Indice di incidenza = $(n^{\circ} \text{ infortuni} \times 1000) / (n^{\circ} \text{ lavoratori anno})$
- Indice di frequenza = $(n^{\circ} \text{ infortuni} \times 1.000.000) / (n^{\circ} \text{ ore lavorate})$
- Indice di gravità = $(n^{\circ} \text{ gg. persi} \times 1000) / (n^{\circ} \text{ ore lavorate})$
- N° lavoratori anno = n° lavoratori in forza a fine anno + Co.Co.Pro.
- N° ore lavorate = n° ore lavorate nell'anno da tutti i lavoratori
- Media durata infortuni = $(n^{\circ} \text{ gg. persi per infortuni} / n^{\circ} \text{ infortuni})$

Si riporta nel seguito una tabella degli indici infortunistici calcolati sulla base degli infortuni occorsi.

Anno	Totale numero infortuni	Totale giorni persi per infortuni anno	Media durata infortuni	N° lavoratori anno	Ore lavorate anno	Indice di incidenza	Indice di frequenza	Indice di gravità
2010	0	0	0,00	41	65.600	0,0	0,0	0,00
2011	0	0	0,00	41	65.600	0,0	0,0	0,00
2012	0	0	0,00	44	70.400	0,0	0,0	0,00
2013	3	90	30,00	45	72.000	66,7	41,7	1,25
2014	0	0	0,00	60	96.000	0,0	0,0	0,00
2015	1	25	25,00	59	94.400	16,9	10,6	0,26
2016	1	7	7,00	55				
2017	4	51	12,75	55				
2018	0	0	0	55				
2019	1	2	2	55				
2020	1			55				
2021	0	0	0	55	0	0	0	0

3.4 Malattie professionali

Al momento non risultano presentate all'INAIL denunce di malattia professionale.

3.5 Sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute per i quali la normativa vigente impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

L'attuale protocollo di sorveglianza sanitaria elaborato dal Medico competente è il seguente:

<i>Mansione</i>	<i>Protocollo di sorveglianza sanitaria del Medico competente</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatrice socio sanitaria assistenziale - Psicologo - Assistente sociale 	<p>VISITA MEDICA PREVENTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide • Visiotest <p>VISITA MEDICA PERIODICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (biennale) • Esame funzionale del rachide (biennale) • Visiotest (biennale)
<ul style="list-style-type: none"> - Impiegato 	<p>VISITA MEDICA PREVENTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide • Visiotest <p>VISITA MEDICA PERIODICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (biennale o quinquennale in base all'età e/o alle patologie oculari) • Esame funzionale del rachide (biennale o quinquennale in base all'età e/o alle patologie oculari) • Visiotest (biennale o quinquennale in base all'età e/o alle patologie oculari)
<ul style="list-style-type: none"> - Infermiere - Operatore socio sanitario (OSS) 	<p>VISITA MEDICA PREVENTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide • Esami ematochimici • Verifica antitetanica ed epatite B <p>VISITA MEDICA PERIODICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (biennale) • Esame funzionale del rachide (biennale)

<i>Mansione</i>	<i>Protocollo di sorveglianza sanitaria del Medico competente</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Esami ematochimici (biennali) VACCINAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • consigliata vaccinazione antitetanica ed epatite B
<ul style="list-style-type: none"> - Fisioterapista - Educatore 	VISITA MEDICA PREVENTIVA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide VISITA MEDICA PERIODICA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (triennale) • Esame funzionale del rachide (triennale)
<ul style="list-style-type: none"> - Addetto lavanderia - Addetto pulizie 	VISITA MEDICA PREVENTIVA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide • Esame spirometrico VISITA MEDICA PERIODICA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (biennale) • Esame funzionale del rachide (biennale) • Esame spirometrico (biennale)
<ul style="list-style-type: none"> - Operaio generico 	VISITA MEDICA PREVENTIVA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica • Esame funzionale del rachide • Esame spirometrico • Verifica copertura antitetanica VISITA MEDICA PERIODICA <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica (biennale) • Esame funzionale del rachide (biennale) • Esame spirometrico (biennale) • Controllo richiamo antitetanica VACCINAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • consigliata vaccinazione antitetanica ed epatite B

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 81/2008 il Medico competente rilascia al Datore di lavoro e ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria il giudizio di idoneità alla mansione. Prepara inoltre la cartella sanitaria e di rischio che viene custodita sotto segreto professionale. I risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria sono illustrati dal Medico competente nella relazione sanitaria annuale.

3.6 Informazione sulla sicurezza

I lavoratori vengono informati in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/08 per mezzo di:

- Consegna di opuscoli informativi sulla sicurezza attestata dalle copie delle ricevute firmate comprovanti l'avvenuta consegna. L'originale delle ricevute è inserito nel fascicolo personale di ogni singolo dipendente. Prossimamente, si provvederà alla consegna del nuovo opuscolo informativo a tutti i dipendenti e a tutte le figure professionali operanti all'interno dell'Ente.
- Consegna di circolari interne.
- Cartellonistica presente (ove necessario).
- Messa a disposizione del Piano dell'Emergenza e del DVR.
- Messa a disposizione delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate.
- Messa a disposizione dei libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate.

3.7 Formazione dei lavoratori sulla sicurezza

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla base del Codice Ateco 2007 l'azienda rientra tra le aziende a "**elevato rischio**". I lavoratori che svolgono mansioni da ufficio o assimilabili rientrano nella classificazione del "**basso rischio**".

Di conseguenza il programma di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 7/07/2017 e altre norme vigenti sui rischi specifici della mansione svolta è il seguente:

<i>Mansione</i>	<i>Programma di formazione / addestramento</i>
- Impiegato	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza entro 60 gg dalla data di assunzione - Corso di 4 ore di formazione sui rischi specifici della mansione entro 60 gg dalla data di assunzione - Corso di 6 ore di aggiornamento sui rischi specifici della mansione ogni cinque anni dalla data dell'attestato di formazione specifica
<ul style="list-style-type: none"> - Infermiere - Operatore socio sanitario (OSS) - Fisioterapista - Educatore - Psicologo - Addetto lavanderia - Addetto pulizie - Assistente sociale - Operaio generico 	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza entro 60 gg dalla data di assunzione - Corso di 12 ore di formazione sui rischi specifici della mansione entro 60 gg dalla data di assunzione - Corso di 6 ore di aggiornamento sui rischi specifici della mansione ogni cinque anni dalla data dell'attestato di formazione specifica

Nel Quadro Dati Formazione Lavoratori è riportata la situazione aggiornata della formazione di ogni lavoratore e le scadenze dei corsi frequentati. Presso la Direzione nella cartella di ogni lavoratore sono presenti gli attestati di frequenza ai corsi frequentati.

Nel programma delle misure di adeguamento è riportato il dettaglio dei corsi di formazione e/o aggiornamento che i Lavoratori devono frequentare.

3.8 Dispositivi di protezione individuale

Considerando che i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti alcuni lavoratori non possono essere eliminati o ridotti al minimo con altre misure il Datore di lavoro ha fornito ai lavoratori i seguenti DPI (Dispositivi di protezione individuale) necessari alla protezione dai rischi come previsto dal D.Lgs 81/08, Titolo III, Capo II – “*Uso dei dispositivi di protezione individuale*”:

<i>Mansione</i>	<i>DPI forniti</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatrice socio sanitaria assistenziale - Infermiere - Operatore socio sanitario (OSS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti di sicurezza in lattice/vinile/nitrile monouso. - Calzature di sicurezza (zoccoli con cinturino posteriore o scarpe chiuse) che assicurino il mantenimento del calcagno nella sua base d'appoggio, con tacco basso (ca. 3 cm), suola antiscivolo e tomaia lavabile e traspirante (non traforata). - Mascherine monouso (facilmente indossabili prima dell'esecuzione di manovre che possono provocare esposizione delle mucose ad aerosol o altri liquidi organici). - Sovracamici impermeabili (da usarsi in caso di eliminazione in smaltitoio di liquidi organici o effettuazione di manovre che espongono a schizzi di sangue o a liquidi biologici). - Occhiali di sicurezza con protezione laterale (da usare nella manipolazione delle sacche). <p>Per rischio Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Maschera FFp2 (al bisogno) - Visiera leggera (al bisogno) - Camice / tuta TNT idrorepellente - Cuffia
<ul style="list-style-type: none"> - Impiegato - Psicologo - Assistente sociale 	<p>Non necessari</p> <p>Per rischio Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Maschera FFp2 (al bisogno) - Visiera leggera (al bisogno) - Divisorio antischizzo sulla scrivania
<ul style="list-style-type: none"> - Fisioterapista - Addetto lavanderia - Addetto pulizie 	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti di sicurezza in lattice/vinile/nitrile monouso; - Calzature di sicurezza (zoccoli con cinturino posteriore o scarpe chiuse) che assicurino il mantenimento del calcagno nella sua base d'appoggio, con tacco basso (ca. 3 cm), suola antiscivolo e tomaia lavabile e traspirante (non traforata); - Mascherine monouso. <p>Per rischio Covid-19:</p>

<i>Mansione</i>	<i>DPI forniti</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Maschera FFp2 (al bisogno) - Visiera leggera (al bisogno) - Camice / tuta TNT idrorepellente
- Educatore	<ul style="list-style-type: none"> - Calzature di sicurezza (zoccoli con cinturino posteriore o scarpe chiuse) che assicurino il mantenimento del calcagno nella sua base d'appoggio, con tacco basso (ca. 3 cm), suola antiscivolo e tomaia lavabile e traspirante (non traforata). <p>Per rischio Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Maschera FFp2 (al bisogno) - Visiera leggera (al bisogno) - Camice / tuta TNT idrorepellente
- Operaio generico	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti di sicurezza in lattice/vinile/nitrile monouso. - Calzature di sicurezza (scarpe chiuse con punta rinforzata e suola antiscivolo). - Mascherine monouso. - Occhiali di sicurezza con protezione laterale. - Guanti da lavoro.. <p>Per rischio Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Maschera FFp2 (al bisogno) - Visiera leggera (al bisogno) - Camice / tuta TNT idrorepellente

I DPI sono acquistati dal Datore di lavoro consultando il RSPP e quando necessario il Medico competente.

I DPI acquistati sono provvisti di marcatura CE idonea a proteggere dai rischi specifici. E' presente una scorta adeguata dei DPI a disposizione dei lavoratori. La Direzione provvede agli acquisti necessari per integrare le scorte quando necessario.

I lavoratori sono informati e formati sulle modalità d'uso dei DPI necessari per la propria mansione nei corsi di formazione sulla sicurezza a cui partecipano.

I DPI sono consegnati annualmente ai lavoratori con lettere di consegna controfirmate per accettazione.

3.9 Primo soccorso

Sulla base dell'indice infortunistico INAIL ed il numero dei lavoratori presenti l'azienda è classificata nel Gruppo B del D.M. 388/2003 "Regolamento recante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione del D.Lgs 626/1994 e successive modificazioni".

I lavoratori possono mettersi in comunicazione in caso di emergenza sanitaria con il 118 attraverso i telefoni fissi aziendali e/o con il proprio cellulare. In caso di infortunio viene subito allertato il pronto soccorso dell’Ospedale più vicino o, nei casi meno gravi, l’infortunato è trasportato direttamente al pronto soccorso.

È presente un **carrello delle emergenze**, situato nell’ambulatorio medico. Il carrello contiene tutti i presidi di primo soccorso previsti dal DM 388/2003.

A piano terra vicino agli uffici presente un **defibrillatore semiautomatico** utilizzabile in caso di emergenza.



Il corretto funzionamento è monitorato mensilmente dal personale infermieristico e i controlli sono registrati sul Mod. Inf_01 "Registro di controllo del corretto funzionamento del defibrillatore" conservato all’interno della cassetta del dispositivo.

N. 8 lavoratori formati all’utilizzo BLS (defibrillatore) (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di aggiornamento di 3 ore sull’utilizzo del BLS essendo trascorso oltre un biennio dall’ultimo corso sostenuto.

3.10 Sicurezza contratti d’appalto / d’opera

Il Datore di lavoro ha affidato in appalto a imprese e/o lavoratori autonomi esterni dei lavori o servizi specialistici. L’elenco delle ditte/artigiani risulta agli atti dell’ufficio amministrativo dell’Ente al seguente percorso informatizzato: amministrazione (\\win2012-vm) (V:) \ FORNITORI \ IO05_ELENCO FORNITORI QUALIFICATI \ IO05_rev.4 Elenco fornitori qualificati anno 2016 (Rif. Io05_rev.4 "Elenco fornitori qualificati anno 2016" - Allegato P del DVR "Sicurezza contratti d’appalto/d’opera art. 26 D.Lgs 81/2008").

Il Datore di lavoro ha provveduto alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi prevista dal D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione I, artt. 26 e 27 – “*Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione*” trasmettendo alle imprese/lavoratori autonomi la - “*Lettera verifica idoneità tecnico professionale*” (Rif. ImpLav_01 "Lettera verifica idoneità tecnico professionale" - Allegato P del DVR "Sicurezza contratti d’appalto/d’opera art. 26 D.Lgs 81/2008") - la “*Comunicazione rischi ambientali*” riportate Presso la Direzione (Rif. ImpLav_01 "Comunicazione informativa sui rischi ambientali e le misure di prevenzione e di emergenza dell’IPAB Centro Anziani Bussolengo" - Allegato P del DVR "Sicurezza contratti d’appalto/d’opera art. 26 D.Lgs 81/2008").

Per lavori/servizi che durano più di 5 uomini gg/anno il Datore di lavoro deve anche predisporre il DUVRI (Documento unico valutazione rischi di interferenza) e indicare nel contratto di appalto/d’opera il valore

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 29

degli oneri di sicurezza delle interferenze (Rif. ImpLav_03 "DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza" - Allegato P del DVR "Sicurezza contratti d'appalto/d'opera art. 26 D.Lgs 81/2008").

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: **14/01/2022**

Rev.: **15**

Pag: **30**

Sezione 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

4.1 Rischio attrezzature di lavoro

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/2008 il Datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza vigenti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle norme vigenti. A tal fine deve valutare i rischi delle attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori.

La metodologia di valutazione dei rischi delle attrezzature di lavoro consiste in:

- 1) Censimento delle attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori.
- 2) Verifica della presenza o meno della marcatura CE sulle attrezzature e dei libretti d'uso e manutenzione.
- 3) Verifica della presenza e del corretto funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza elettrica e/o meccanica per proteggere l'utilizzatore dai possibili rischi della attrezzatura.
- 4) Identificazione delle necessarie misure di miglioramento/adequamento.

Elenco delle attrezzature di lavoro presenti

L'elenco delle attrezzature di lavoro presenti è conservato agli atti dell'ufficio amministrativo (Rif. Mod. AttLav_02 "Elenco delle attrezzature da lavoro" e Mod. AttLav0_2A "Elenco dei libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate" e "Copie dei frontespizi dei libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro").

Sicurezza delle attrezzature che presentano rischi per gli utilizzatori

Nelle attrezzature di lavoro ve ne sono alcune che possono comportare rischi per la sicurezza dell'utilizzatore. Alla data dell'ultimo sopralluogo tali attrezzature sono risultate conformi e dotate dei sistemi di sicurezza necessari:

- gli organi di avviamento sono manovrabili solo intenzionalmente;
- in caso di interruzione di energia elettrica le attrezzature devono essere riavviate;
- gli organi in movimento sono protetti contro contatti accidentali;
- cinghie, funi, nastri ed organi di trasmissione sono protetti;
- dove necessario sono presenti schermi per prevenire la proiezione di oggetti e frammenti;
- presenti e attivi i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici;
- pulsante arresto emergenza in posizione facilmente accessibile;
- esposti divieti di pulire o fare manutenzione alle macchine in moto;
- esposta cartellonistica sui pericoli e sui DPI da utilizzare.

Sicurezza utensili manuali

Sono presenti utensili manuali; alcuni di questi sono ad alimentazione elettrica.

Alla data dell'ultimo sopralluogo tali utensili sono risultati in buono stato di manutenzione e senza particolari rischi per l'utilizzatore.

Gli utensili elettrici sono dotati di spina tipo CEI 17 con grado di protezione almeno IP44 e sono muniti di collegamento elettrico a terra o di doppia protezione.

Sicurezza scale portatili

Sono presenti alcune scale portatili a tre e cinque gradini. Alla data dell'ultimo sopralluogo sono risultate marcate CE e in buono stato di manutenzione, dotate di piedini antiscivolo e fermo contro l'apertura incontrollata della scala.

Sicurezza apparecchi di sollevamento

Non vi sono apparecchi di sollevamento non azionati a mano di portata superiore a 200 kg. Sono presenti sollevatori elettrici per gli ospiti di portata inferiore a 200 kg dotati di idonee certificazioni di conformità rilasciate dal produttore e in buono stato di manutenzione (Rif. Mod. AttLav_03A "Registro e Scadenario delle revisioni periodiche degli apparecchi di sollevamento" e "Copia delle certificazioni degli esiti del controllo" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro"), come specificato nell'elenco che risulta agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente (Rif. Mod. AttLav_03 "Elenco dei sollevatori" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro").

Sicurezza apparecchiature elettromedicali

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali è conservato agli atti presso all'ufficio amministrativo (Rif. Mod. AttLav_04 "Elenco delle apparecchiature elettromedicali" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro").

Ai sensi della norma CEI 62-5 para 3.63 si definisce apparecchio EM un apparecchio elettrico dotato di una Parte Applicata (sono le parti dell'apparecchio EM che nell'uso normale vengono necessariamente in contatto fisico con il paziente affinché l'apparecchio EM possa svolgere la sua funzione) che trasferisce energia verso il o dal paziente o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è:

- a) dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete;
- b) previsto dal suo fabbricante per essere impiegato nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente oppure per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.

Alla data dell'ultimo sopralluogo gli apparecchi EM sono dotati di marcatura CE e certificazione di conformità ai sensi della norma tecnica CEI 62-5.

Il datore di lavoro ha affidato a impresa esterna specializzata l'appalto del servizio di manutenzione degli apparecchi EM da eseguire ogni 24/36 mesi in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 64-8/710 per i locali di degenza e di terapia nelle RSA e case di riposo che sono classificati ai fini del rischio elettrico come "locali ad uso medico di Gruppo 1".

Il registro delle verifiche periodiche è mantenuto aggiornato dalla impresa esterna ed è conservato presso l'Ufficio della Coordinatrice Socio Sanitaria Assistenziale e dei Servizi (Rif. AttLav_05 "Registro delle verifiche periodiche delle apparecchiature elettromedicali" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro").

Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro

I lavoratori sono informati, formati ed addestrati all'uso delle attrezzature di lavoro per mezzo di:

- Affiancamento a personale più esperto.

- Messa a disposizione dei libretti d'uso e manutenzione disponibili presso l'Ufficio della Coordinatrice socio sanitaria assistenziale e dei servizi.
- Addestramento sulle attrezzature di lavoro con disponibilità di consultazione di materiale informativo.

Manutenzione delle attrezzature di lavoro

La manutenzione delle attrezzature di lavoro viene svolta da personale interno e, nei casi in cui tale personale non risulta abilitato, da personale specializzato esterno.

L'Ente è dotato di un programma di manutenzione preventiva e periodica delle attrezzature di lavoro, regolarmente aggiornato dalla Direzione archiviato agli atti dell'ufficio amministrativo al seguente percorso informatizzato: amministrazione (\\win2012-vm) (V:) \ REGISTRO MANUTENZIONI \ piano controllo 2016 (Rif. AttLav_06 "Piano di controllo delle manutenzioni" - Allegato O del DVR "Valutazione rischio attrezzature da lavoro").


4.2 Rischio attrezzature munite di videoterminale

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VII artt. 172 ÷ 179 “*Attrezzature munite di videoterminali*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi associati all’utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale, inteso come “*uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato*” (art. 173 D.Lgs 81/08).

La metodologia di valutazione dei rischi delle attrezzature munite di videoterminali consiste in:

- 1) Analisi visiva dei posti di lavoro a VDT;
- 2) Identificazione dei lavoratori addetti a vdt intesi come “*il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175*” (art. 173 D.Lgs 81/08);
- 3) Valutazione della conformità dei seguenti parametri ergonomici dei posti di lavoro a VDT in occasione del sopralluogo annuale:
 - piano di lavoro con superficie poco riflettente
 - piano di lavoro di larghezza ≥ 120 cm $\pm 5\%$
 - piano di lavoro di profondità ≥ 80 cm $\pm 5\%$
 - piano di lavoro di larghezza ≥ 72 cm $\pm 1,5$ cm
 - spazio per le gambe ≥ 60 cm $\pm 5\%$
 - bordo superiore del monitor posto sulla linea orizzontale degli occhi
 - distanza tra occhi e schermo compresa tra 50 e 70 cm
 - sedile stabile (5 razze) e con seduta e schienale regolabile
 - video posizionato in modo da non avere riflessi fastidiosi o abbagliamenti
 - schermo orientabile e inclinabile
 - illuminazione sul posto di lavoro tra 500 e 700 lux
 - tastiera separata dallo schermo, inclinabile



Identificazione dei lavoratori addetti a VDT

La valutazione del rischio VDT è stata eseguita a mezzo sopralluogo dei posti di lavoro fatta dal Datore di lavoro in data 29.02.2016. Inoltre viene periodicamente eseguito un aggiornamento della valutazione della conformità dei posti di lavoro a VDT in occasione del sopralluogo annuale.

Gli impiegati che hanno un orario di lavoro superiore alle 20 ore/settimanali sono addetti a VDT in quanto utilizzano una attrezzatura dotata di videoterminale per oltre venti ore medie settimanali.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Il lavoro prolungato al VDT può costituire un pericolo a causa delle posture inadeguate, dell'impegno visivo e dell'inadeguata interfaccia operatore macchina. I principali effetti causati dal lavoro prolungato e scorretto al VDT sono rappresentati da:

- affaticamento visivo (astenopia);
- disturbi muscolo - scheletrici;
- stress.

Per eliminare o ridurre al minimo questi rischi il Datore di lavoro ha adottato le seguenti misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs 81/2008, Titolo VII artt. 172 ÷ 179 e Allegato IV:

- I lavoratori addetti VDT (impiegati con orario di lavoro superiore alle 20 ore/settimanali) sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per addetti VDT da parte del medico competente.
- Sono disposte pause di lavoro di 15 min ogni 2 ore di attività continuativa a VDT.
- Vi è obbligo per i lavoratori di alternare le attività a VDT con altre attività.
- I posti di lavoro a VDT sono ben dimensionati e allestiti in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere al lavoratore cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
- I posti di lavoro a VDT hanno una illuminazione generale e locale che garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- I posti di lavoro a VDT sono disposti correttamente in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale ed artificiale evitando riflessi sullo schermo e eccessivi contrasti di luminanza ed abbagliamenti dell'operatore.
- I tavoli dei posti di lavoro a VDT sono stabili, di dimensioni sufficienti a assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo, con una altezza da terra compresa fra il 70 e 80 cm e con spazio sufficiente per posizionare la tastiera, i documenti e il materiale accessorio e permettere il movimento degli arti inferiori nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli della sedia ove presenti.
- I monitor forniscono una immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente, orientabili, inclinabili e senza riflessi fastidiosi sullo schermo. La risoluzione dei monitor garantisce una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e uno spazio adeguato tra essi. L'immagine è stabile, è esente l'effetto farfallamento, tremolio o altre forme di instabilità. La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono regolabili e adattabili alle condizioni ambientali.
- Le tastiere sono separate dallo schermo e dotate di meccanismo di variazione della pendenza per assumere una posizione confortevole tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

- I piani di lavoro a VDT consentono un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazioni. Il mouse è posto sullo stesso piano della tastiera in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.
- I sedili dei posti di lavoro a VDT sono stabili, con piedi su ruote a cinque razze, che permettono libertà di movimento, e con altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale. Gli schienali forniscono un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente e hanno un'altezza ed un'inclinazione regolabile.

4.3 Rischio movimentazione manuale carichi

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VI artt. 167 ÷ 171 “*Movimentazione manuale dei carichi*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi associati alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombare.

Per **movimentazione manuale dei carichi** si intendono ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 81/2008 “*le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari*”.

L’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 indica le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) come riferimento per la valutazione del rischio. Accanto a queste si richiama la norma tecnica UNI EN 1005-2, estensione del metodo NIOSH (“National Institute of Occupational Safety and Health”) che è il più diffuso strumento di valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi in relazione al peso limite raccomandato per la popolazione lavoratrice.

Si utilizza quindi il metodo NIOSH tenendo conto dei seguenti valori di massa di riferimento, che garantiscono un livello di protezione > al 90% per queste categorie di lavoratori, come suggerito dalla norma ISO 11228:

Popolazione lavorativa	Massa di riferimento
Maschi fino 18 anni	20 kg
Maschi 18-45 anni	25 kg
Maschi oltre 45 anni	20 kg
Femmine fino 18 anni	15 kg
Femmine 18-45 anni	20 kg
Femmine oltre 45 anni	15 kg
Femmine in gravidanza	5 kg

NOTA: 23 kg è la massa di riferimento utilizzata in USA dal NIOSH, che è la fonte del metodo di analisi del sollevamento utilizzato nella ISO 11228-1. L’uso di 23 kg come la massa di riferimento garantisce almeno il 99% dei lavoratori sani di sesso maschile e di almeno il 75% delle lavoratrici sane di sesso femminile per un LI = 1,0.

Gli indici NIOSH ottenuti sono confrontati con i seguenti quattro valori di azione:

Valori azione	Livello di rischio
$I \leq 0,85$	Trascurabile
$0,85 < I \leq 1,0$	Basso
$1,0 < I \leq 3,0$	Medio
$I > 3,0$	Elevato

Per le attività di traino-spinta di carichi viene misurata in campo la forza tramite apposito dinamometro digitale ESH 500 e calcolato l'indice di traino-spinta Snook-Ciriello. Gli indici ottenuti sono confrontati con i seguenti quattro valori di azione:

Valori azione	Livello di rischio
$I \leq 0,75$	Trascurabile
$0,76 < I \leq 1,25$	Basso
$1,26 < I \leq 3,0$	Medio
$I > 3,0$	Elevato

Per la valutazione del rischio movimentazione ospiti si utilizza il metodo MAPO (Movimentazione ed Assistenza del Paziente Ospedalizzato); elaborato dall'Unità di Ricerca EPM-Ergonomia della Postura e del Movimento dell'ICP-CEMOC (Istituti Clinici di Perfezionamento - Centro di Medicina Occupazionale) di Milano permette di valutare un indicatore sintetico del rischio per la movimentazione manuale dei pazienti tramite la valutazione di una serie di caratteristiche strutturali e ausili alla movimentazione presenti nella struttura. I livelli di rischio sono sei:

I_{MAPO}	Danno D	Probabilità P	Rischio $R = P \times D$		Misure di adeguamento
0,0 – 1,0	3	0	0	Trascurabile	Nessuna
1,0 – 1,5	3	0,5	1,5	Molto basso	Esposizione che, seppure non rilevante, può comportare un aumento delle patologie a carico del rachide lombosacrale e per tale motivo si ritiene utile attivare la formazione, la sorveglianza sanitaria e la programmazione di interventi di bonifica medio-lungo termine
1,51 – 3,0	3	1	3	Basso	
3,01 – 5,0	3	2	6	Medio	Esposizione tanto più significativa quanto più il valore dell'indice aumenta: è necessario attivare programmi di formazione e sorveglianza sanitaria specifica nonchè attuare un piano per la rimozione dei fattori di rischio a breve termine
5,01 – 10,0	3	3	9	Elevato	
> 10,01	3	4	12	Molto elevato	

Attività che comportano movimentazione manuale carichi / pazienti

- Operatori socio sanitari (OSS): movimentazione degli ospiti (per assistenza, igiene personale, fisioterapie, ecc.). Molte manovre di assistenza al letto vengono facilitate dalla presenza di letti con snodi ed altezza variabile a movimento elettrico, in alcune operazioni per gli ospiti non autosufficienti dal punto di vista motorio vengono utilizzati dei sollevatori. Parte degli ospiti viene assistito nelle operazioni di pulizia della persona, sono presenti a tale scopo dei bagni attrezzati con apposite vasche e "barella doccia".
- OSS e Addetti pulizie: movimentazione delle merci dai depositi (materassi, letti, scatoloni, casse, ecc.).
- Addetti pulizie: movimentazioni varie nelle attività di pulizia degli ambienti.
- Addetti lavanderia: sollevamento delle ceste di biancheria in lavanderia.

- Operaio generico: movimentazioni della merce in magazzino e movimentazioni varie nelle attività di manutenzione ordinaria.

Calcolo dell'indice di movimentazione manuale ospiti (MAPO)

Nel luglio 2019 è stata eseguita la valutazione dell'indice MAPO. Presso la Direzione è presente il Documento di valutazione del rischio MAPO del 12/07/2019 rev. 2. Si sono ottenuti i seguenti valori:

<i>Reparto</i>	<i>Indice MAPO</i>	<i>Rischio</i>
Nucleo BLU	0,97	Trascurabile
Nucleo BORDEAUX	0,89	Trascurabile
Nucleo GIALLO	0,94	Trascurabile

Per quanto riguarda i Fisioterapisti e gli Infermieri, anche sulla base delle valutazioni fatte in altre case di riposo, si ritiene che le attività svolte li esponano ad un rischio movimentazione carichi basso considerando che per la movimentazione degli ospiti si avvalgono dell'aiuto degli OSS e che altre movimentazioni manuali di carichi sono occasionali.

Calcolo dell'indice di movimentazione manuale carichi (NIOSH)

Si è invece utilizzato il protocollo di valutazione NIOSH per quanto riguarda le attività di movimentazione generiche svolte dagli addetti lavanderia, addetti pulizie e operaio generico. Le attività di movimentazione manuale carichi sono abbastanza frequenti anche se il peso dei carichi da sollevare è modesto. Si sono valutate le attività di movimentazione manuale di carichi ritenute più gravose fra tutte quelle normalmente eseguite.

I livelli di rischio ottenuti sono i seguenti:

- Addetto lavanderia: $I_{niosh} = 0,67$
- Addetto pulizie : $I_{niosh} = 0,45$
- Operaio generico : $I_{niosh} < 0,85$

Misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare

Considerando i livelli di esposizione il Datore di lavoro ha ritenuto necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione tra quelle previste dal Titolo VI artt. 167 ÷ 171 "Movimentazione manuale dei carichi" del D.Lgs 81/2008:

- In via precauzionale gli OSS, Addetti pulizie, Addetti lavanderia e Operaio generico sono soggetti a visita medica per rischio movimentazione manuale carichi secondo protocollo di sorveglianza sanitaria del Medico competente.
- OSS, Infermieri, Addetti pulizie e Addetti lavanderia e Operaio generico sono stati informati e formati sul rischio movimentazione manuale carichi attraverso la partecipazione ai corsi di formazione teorico-pratici tenuti da personale specializzato.

- Sono presenti sollevatori elettrici per la movimentazione degli ospiti; i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzarli ogni qualvolta la movimentazione dell'ospite lo richieda.
- Sono presenti teli ad alto scorrimento che vengono utilizzati nella movimentazione degli ospiti.
- Sono presenti bagni assistiti per l'igiene dell'ospite.
- Sono presenti idonei carrelli per la movimentazione della biancheria.
- I lavoratori hanno l'obbligo di movimentare i carichi pesanti utilizzando gli ausili meccanici presenti o facendosi aiutare dai colleghi per distribuire il carico su più persone.
- In lavanderia le lavatrici sono sollevate da terra per migliorare ergonomia nel carico e scarico delle stesse.
- Gli attuali bagni in tutti e tre i nuclei non consentono la rotazione delle carrozzine (circonferenza Ø almeno 150 cm) e l'adeguamento degli stessi è di difficile attuazione. Pertanto, è stato stabilito all'interno dei Piani di Lavoro, l'utilizzo del bagno assistito per tutti gli ospiti completamente dipendenti.

N. 8 lavoratori (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di formazione per movimentazione manuale ospiti (MAPO) di 6 ore.

4.4 Rischio movimenti ripetitivi arti superiori

Metodologia di valutazione del rischio

Molte attività lavorative, in particolare quelle richiedenti posture incongrue ed attività ripetitiva degli arti superiori, possono essere correlate allo sviluppo di disturbi muscolo-scheletrici. La ripetizione di una particolare attività induce sollecitazioni, piccoli traumi ed usura delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini che danno luogo, gradualmente, nell'arco di un periodo di tempo più o meno lungo (mesi od anni) a patologie a carico dei distretti interessati. Le patologie maggiormente rappresentative in tale ambito e che riguardano gli arti superiori sono: le tendiniti, le tenosinoviti, le sindromi da intrappolamento con interessamento nervoso o neurovascolare - ad es. la sindrome del tunnel carpale - ed i conseguenti deficit sensitivi e motori.

La metodologia di valutazione del rischio movimenti ripetitivi arti superiori consiste in:

- 1) Censimento delle attività in cui vi sono movimenti ripetitivi degli arti superiori.
- 2) Calcolo dell'**Indice OCRA** (Occupational Repetitive Actions) che rappresenta un indice sintetico di esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori derivante dal rapporto tra il numero di azioni effettivamente svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi e il corrispondente numero di azioni raccomandate.
- 3) Valutazione del rischio confrontando il valore dell'indice OCRA con riferimento ai seguenti valori di azione previsti dal protocollo check-list OCRA:

Check-list OCRA	OCRA INDEX	FASCIA	RISCHIO
< 7.5	2.2	VERDE	Accettabile
7.6 - 11	2.3 - 3.5	GIALLO	Molto lieve
11.1 - 14	3.6 - 4.5	ROSSO L.	Lieve
14.1 - 22.5	4.6 - 9	ROSSO M.	Medio
> 22.6	> 9.1	VIOLA	Elevato

Attività con esposizione a movimenti ripetitivi

Dall'analisi delle attività svolte nelle varie mansioni si ritiene che nessuna attività possa esporre i lavoratori ad un rischio di lesioni muscolo-tendinee agli arti superiori dovuti a movimenti ripetitivi in quanto i movimenti ripetitivi degli arti superiori sono occasionali e non continuativi.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non è necessario adottare le misure di prevenzione e protezione previste dall'art. 15 comma 1, dall'art. 71 comma 6 e dall'art. 167 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

4.5 Rischio esposizione a rumore

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo II artt. 187 ÷ 198 “*Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito prendendo in considerazione i parametri previsti dall’art. 190 D.Lgs 81/08.

Con riferimento alla Linea Guida “*DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010 la metodologia di valutazione del rischio di esposizione a rumore consiste in:

- 1) Censimento delle attività in cui i lavoratori possono essere esposti a rumore e delle relative sorgenti di rumore
- 2) Misurazione con fonometro tarato e certificato del livello di rumore prodotto dalle sorgenti
- 3) Calcolo del **livello di esposizione giornaliera al rumore** ($L_{E,8h}$ dB(A)) cioè il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa di otto ore, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 (art. 188 c. 1, lettera b del D.Lgs 81/08), e del **livello di esposizione settimanale al rumore** ($L_{EX,w}$ dB(A)) cioè il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 nota 2 (art. 188 c. 1, lettera c del D.Lgs 81/08)
- 4) Valutazione del rischio rumore confrontando il livello di esposizione settimanale al rumore rispetto ai seguenti quattro valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs 81/08:

<i>Valori azione</i>		<i>Rischio</i>
L_{EX} dB(A)	p_{peak} Pa	
$L_{EX} \leq 80$	$p_{peak} \leq 112$	Trascurabile
$80 < L_{EX} \leq 85$	$112 < p_{peak} \leq 140$	Basso
$85 < L_{EX} \leq 87$	$140 < p_{peak} \leq 200$	Medio
$L_{EX} > 87$	$p_{peak} > 200$	Elevato

Attività con esposizione a rumore

Considerando le attività svolte e le attrezzature di lavoro utilizzate si ritiene che nessuna attività esponga i lavoratori addetti ad un livello di esposizione giornaliera al rumore superiore a 80 dB(A) considerando i tempi ridotti di utilizzo delle attrezzature di lavoro più rumorose.

Calcolo del livello di esposizione

Non si è ritenuto necessario misurare con fonometro i livelli di esposizione al rumore.

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 43

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessarie.

4.6 Rischio esposizione a vibrazioni

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo III artt. 199 ÷ 205 “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle vibrazioni” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e/o trasmesse al corpo intero.

Con riferimento alla Linea Guida “DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010 la metodologia di valutazione del rischio di esposizione a a vibrazioni meccaniche consiste in:

- 1) Censimento delle attività in cui i lavoratori possono essere esposti a vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio e/o trasmesse al corpo intero e delle relative sorgenti di vibrazioni
- 2) Calcolo dei valori di azione delle vibrazioni meccaniche trasmesse dalle sorgenti individuate secondo metodo tabellare con riferimento alle tabelle delle accelerazioni delle attrezzature di lavoro pubblicate sul sito ISPESL. Si calcolano in particolare:
 - **Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8)** [ms²]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (*art. 200 c. 1, lettera c del D.Lgs 81/08*)
 - **Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8)** [ms²]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (*art. 200 c. 1, lettera d del D.Lgs 81/08*)
- 3) Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche confrontando il livello di esposizione giornaliera a vibrazioni rispetto ai seguenti quattro valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo III del D.Lgs 81/08:

Valori azione		Rischio
Mano-braccio	Corpo intero	
$A_{HAV}(8) \leq 1$	$A_{WBV}(8) \leq 0,2$	Trascurabile
$1 < A_{HAV}(8) \leq 2,5$	$0,2 < A_{WBV}(8) \leq 0,5$	Basso
$2,5 < A_{HAV}(8) \leq 5$	$0,5 < A_{WBV}(8) \leq 1$	Medio
$A_{HAV}(8) > 5$	$A_{WBV}(8) > 1$	Elevato

Attività con esposizione a vibrazioni meccaniche

Considerando le attrezzature di lavoro utilizzate ed i relativi tempi di utilizzo si ritiene che nessuna attività lavorativa sottoponga i lavoratori addetti ad un valore di esposizione giornaliera, normalizzato a un periodo di 8 ore, a vibrazioni al sistema mano-braccio superiore a 1 m/s² e al corpo intero superiore a 0,2 m/s².

Calcolo del livello di esposizione

Non si è ritenuto necessario misurare con strumento i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche.

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 45

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessarie.

4.7 Rischio esposizione a campi elettromagnetici

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo IV artt. 206 ÷ 212 “*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici*”, come modificato dal D.Lgs 159/2016, il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalla esposizione a campi elettromagnetici (CEM).

Si definiscono “campi elettromagnetici” i campi magnetici statici e elettrici, magnetici e elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Sono suddivise in due gruppi:

- “**radiazioni Ionizzanti**”: comprendono i raggi X, i raggi gamma ed una parte dei raggi UV.
- “**radiazioni Non Ionizzanti**” (NIR): radiazioni che hanno una energia associata che non è sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazioni di atomi o molecole elettricamente cariche (ioni). L’interazione con le NIR, quindi, non provoca un danno direttamente sulla cellula, ma realizza modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche.

La linea di soglia tra radiazione ionizzante e non ionizzante è l’energia fotonica di 12 eV (necessaria ad ionizzare l’atomo di idrogeno)

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 “*Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici*” Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione. In particolare sono considerati “conformi a priori” :

- tutte le apparecchiature che non sono in grado di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione sono considerate conformi a priori alla norma (e talvolta sono denominate come sorgenti giustificabili);
- tutti i luoghi di lavoro in cui sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione sono considerati anch’essi conformi a priori.

Secondo la norma, nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale.

Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di valutazione ulteriore.

Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Una rielaborazione delle tabelle in questione è contenuta nel documento “*Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative*” rev. 2 del 11 marzo 2010.

I luoghi e le attrezzature di lavoro considerati conformi a priori, in quanto commercializzate per l'uso comune o perché rispondenti a norme di prodotto che ne garantiscono la conformità, e quindi che non necessitano di ulteriori approfondimenti, sono:

Tipo di attrezzatura / situazione	Note
Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti	
Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti	Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all'ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia
Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz, 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE	Non sono comprese le attività di manutenzione
Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: EN 50360: telefoni cellulari; EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio; EN 50366: elettrodomestici; EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza; EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili; EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili; EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare; EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)	Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore. Non sono comprese le attività di manutenzione. Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione che l'attrezzatura sia dichiarata conforme al pertinente standard di prodotto
Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto	
Apparati luminosi (lampade)	Escluso specifiche lampade attivate da RF
Computer e attrezzature informatiche	
Attrezzature da ufficio	I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni
Cellulari e cordless	

Tipo di attrezzatura / situazione	Note
Radio rice-trasmettenti	Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW
Basi per telefoni DECT e reti Wlan	Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Apparati di comunicazione non wireless e reti	
Utensili elettrici manuali e portatili	es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili.
Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)	es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo)
Carica batterie	Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29)
Attrezzature elettriche per il giardinaggio	
Apparecchiature audio e video	alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni
Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza	
Stufe elettriche per gli ambienti	esclusi i riscaldatori a microonde
<p>Rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente.</p> <p>Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A; • Ogni singolo circuito all'interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A; • Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc...); • Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. <p>Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio • Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni. 	

Tipo di attrezzatura / situazione	Note
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo	
Elettrodomestici	Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc... Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione.
Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless	es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all'uso pubblico
Trasmettitori a batteria	Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Antenne di stazioni base	Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori possono essere più vicini all'antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l'esposizione del pubblico
Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi elettromagnetiche o di corrente	

Nel caso di situazioni o attrezzature di lavoro NON conformi a priori bisogna procedere con la valutazione strumentale del che consiste in:

- 1) Censimento delle attività o delle zone in cui i lavoratori possono essere esposti a CEM e delle relative sorgenti di CEM, distinte per intervallo di frequenza in cui esse operano.
- 2) Suddivisione dei lavoratori per mansioni omogenee.
- 3) Ricerca di soggetti particolarmente a rischio (lavoratori con dispositivi medici impiantabili e lavoratrici in stato interessante).
- 4) Misurazione del livello di esposizione dei lavoratori alle sorgenti di CEM per mezzo di apposito strumento di misura tarato e certificato per verificare che i valori di esposizione siano inferiori a:
 - **valori limite di esposizione** (D.Lgs 81/2008 Allegato XXXVI lettera A, tabella 1): limiti che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti. **IN NESSUN CASO I LAVORATORI DEVONO ESSERE ESPOSTI A VALORI SUPERIORI AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE**
 - **valori di azione** (D.Lgs 81/2008 Allegato XXXVI lettera B, tabella 2): parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), la cui entità determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione

5) Valutazione del rischio esposizione a CEM confrontando i valori E (intensità del campo elettrico) ed B (intensità dell'induzione magnetica) misurati con i valori limite di azione, inferiori (VA_{inf}) e superiori (VA_{sup}), presenti nel D.Lgs 81/2008 Allegato XXXVI, come modificato dal D.Lgs 159/2016.

Valori di azione [(E) o (B)]	$E < (10\% VA_{inf})$	$(10\% VA_{inf}) \leq E < VA_{inf}$	$VA_{inf} \leq E < VA_{sup}$	$E \geq VA_{sup}$
	Oppure	Oppure	Oppure	Oppure
	$B < (10\% VA_{inf})$	$(10\% VA_{inf}) \leq B < VA_{inf}$	$VA_{inf} \leq B < VA_{sup}$	$B \geq VA_{sup}$
Livello di rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Elevato

Elenco delle possibili sorgenti di CEM valutate

Le situazioni o apparecchiature sorgenti di CEM presenti in azienda che si considerano non conformi a priori e che sono quindi state valutate sono:

- Magazzino / officina manutenzione
- Locale quadri elettrici generali
- Corridoio fronte lavanderia (piano interrato)
- Lavanderia
- Palestra
- Salone polifunzionale
- Ufficio educatrice (piano terra)
- Generica stanza ospite (n. 1 nucleo blu)
- Ambulatorio medico (piano primo)
- Corridoio (piano primo)
- Ufficio coordinatore (piano primo)
- Sottotetto
- Locale server
- Locale caldaia

Calcolo del livello di esposizione

Presso la Direzione è presente il “Documento di valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici” rev. 1 del 16/03/2021 redatto dal tecnico esperto Ing. M. Goretti della Prometeo Srl di Curtatone (MN). Si sono ottenuti i seguenti risultati:

<i>Mansione lavoratori esposti</i>	<i>E</i> <i>(intensità campo elettrico)</i>	<i>B</i> <i>(intensità induzione magnetica)</i>	<i>Rischio</i>
Segretario Direttore	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Coordinatore socio sanitario assistenziale	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Impiegato	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Infermiere	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Operatore socio sanitario (OSS)	$(10\% VA_{inf}) \leq E < VA_{inf}$	$(10\% VA_{inf}) \leq B < VA_{inf}$	Basso

<i>Mansione lavoratori esposti</i>	<i>E</i> <i>(intensità campo elettrico)</i>	<i>B</i> <i>(intensità induzione magnetica)</i>	<i>Rischio</i>
Fisioterapista	$(10\% VA_{inf}) \leq E < VA_{inf}$	$(10\% VA_{inf}) \leq B < VA_{inf}$	Basso
Educatore	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Psicologo	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Addetto lavanderia	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Addetto pulizie	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Assistente sociale	$E < (10\% VA_{inf})$	$B < (10\% VA_{inf})$	Trascurabile
Operaio generico	$(10\% VA_{inf}) \leq E < VA_{inf}$	$(10\% VA_{inf}) \leq B < VA_{inf}$	Basso

La valutazione è valida fino al 16/03/2025 (validità quadriennale) a meno che non vi siano variazioni significative nel ciclo produttivo o nelle attrezzature di lavoro che espongono i lavoratori a CEM.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Dati i livelli di esposizione risultati il Datore di lavoro ha ritenuto di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi del Titolo VIII Capo IV artt. 206 ÷ 212 “*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici*”, come modificato dal D.Lgs 159/2016:

- Portato a conoscenza degli addetti in misura sintetica il contenuto della suddetta relazione con particolare riferimento alla eventuale necessità di effettuare specifiche valutazioni per le lavoratrici in gravidanza e i portatori di dispositivi medici.

4.8 Rischio esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo V artt. 213 ÷ 220 “ *Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA). Le ROA comprendono le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore dei campi elettromagnetici (trattati al Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008) e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti (trattate dal D.Lgs 230/1995). L’intervallo delle lunghezze d’onda delle ROA è compreso tra 100 nm e 1 mm (con le bande spettrali degli infrarossi (IR), del visibile (VIS) e dell’ultravioletto (UV) mentre l’energia ($E=h\nu$) è compresa tra 10^{-3} e 12 eV. Si suddividono in due categorie:

- **ROA coerenti:** sorgenti che emettono radiazioni ottiche in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono). Queste sono i L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), dispositivi che emettono radiazioni ottiche di una unica lunghezza d’onda, direzionali e di elevata intensità. La lunghezza d’onda è determinata principalmente dal materiale attivo impiegato e può trovarsi sia nell’infrarosso, sia nel visibile sia nell’ultravioletto. Esempi di sorgenti laser

- Applicazioni mediche e mediche per uso estetico
- Applicazioni per solo uso estetico (depilazione)
- Telecomunicazioni, informatica
- Lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione)
- Metrologia e misure
- Applicazioni nei laboratori di ricerca
- Beni di consumo (lettori CD e bar code)
- Beni di intrattenimento (laser per discoteche e concerti, ecc)

- **ROA non coerenti:** sorgenti che emettono radiazioni ottiche sfasate fra di loro. Tra queste le principali sono:

Campo IR	<ul style="list-style-type: none"> - Riscaldatori radianti - Forni di fusione metalli e vetro - Cementerie - Lampade per riscaldamento a incandescenza - Dispositivi militari per la visione notturna
Campo VIS	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti di illuminazione (es. lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, sistemi LED, ecc.) - Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico - Luce pulsata (IPL – Intense Pulse Light) - Saldatura - Luce solare
Campo UV	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizzazione - Essiccazione inchiostri, vernici - Fotoincisione - Controlli difetti di fabbricazione - Lampade per uso medico (es. fototerapia dermatologica) e/o estetico (abbronzatura) - Lampade di laboratorio - Luce pulsata (IPL – Intense Pulse Light) - Saldatura ad arco / al laser

Con riferimento alla Linea Guida “*DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010 la metodologia di valutazione del rischio di esposizione a ROA consiste in:

- 1) Censimento delle possibili sorgenti di ROA che si trovano in corrispondenza della postazione abituale del lavoratore
- 2) Nel caso in cui vi siano sorgenti di ROA si procede con l’analisi delle schede tecniche di queste sorgenti per verificare quali si possono considerare “giustificabili”, cioè sorgenti che nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la sicurezza e la salute. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione di rischio più dettagliata.
Sono **giustificabili**:
 - Tutte le apparecchiature che emettono ROA non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009
 - Tutte le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009 (es. illuminazione std per uso domestico e di ufficio, monitor dei computer, display, fotocopiatrici, lampade e cartelli di segnalazione luminosa, ecc.)
 - Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 (non 1M e 2M o le apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti di classe superiore)
- 3) Nel caso in cui vi siano sorgenti ROA non giustificabili misurazione, con apposito strumento di misura tarato e certificato, del livello di esposizione dei lavoratori a queste sorgenti di ROA per verificare che i valori di esposizione siano inferiori ai **valori limite di esposizione** cioè i valori previsti nell’Allegato XXXVII del D.Lgs 81/2008 Parte I per le ROA non coerenti; Parte II per le ROA coerenti

Attività con esposizione a ROA

Non vi sono attività che comportano potenziale esposizione a radiazioni ottiche artificiali coerenti o non coerenti.

Calcolo del livello di esposizione

Non applicabile.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non applicabile.

4.9 Rischio esposizione ad agenti chimici

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo I artt. 221 ÷ 232 “*Protezione da agenti chimici*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici. Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi sul mercato o no.

Tra questi si considerano **agenti chimici pericolosi**:

- Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52, e ss.mm., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose per l’ambiente;
- Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65, e ss.mm., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi per l’ambiente;
- Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015.

Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie di pericolo (erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in **classi di pericolo** (28 nel CLP). Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P). Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o “attenzione”.

Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con **indicazioni di pericolo** (Hazard statements). A ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera **H** seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2=pericoli chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l’ambiente), i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione.

Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con **consigli di prudenza** (Precautionary statements). A ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera **P** seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione.

Sono stati modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente) :

Nuovo pittogramma	Note	Vecchio pittogramma
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti possono infiammarsi se: <ul style="list-style-type: none"> a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) a contatto dell'aria a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.	
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.	Non presente
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: <ul style="list-style-type: none"> possono attaccare i metalli possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari 	
	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausea alla perdita di conoscenza fino alla morte.	
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> avvelenamento ad alte dosi irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) sonnolenza o vertigini 	
	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> cancerogeni mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) 	
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)	

Per la valutazione del rischio viene seguito il “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese” aggiornamento 22 gennaio 2016 elaborato dall’AUSL di Modena, in partecipazione con Regione Emilia Romagna, Regione Toscana e Regione Lombardia denominato “Movarisch”. Il modello prevede:

- 1) Censimento delle sostanze pericolose manipolate dai lavoratori nelle loro attività
- 2) Analisi delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose
- 3) Determinazione di un indice di rischio chimico residuo $R_{cum} = \sqrt{(R_{inal}^2 + R_{cute}^2)}$ per ogni sostanza pericolosa manipolata; questo indice tiene conto sia di un rischio di inalazione che di contatto cutaneo della sostanza.
- 4) Confronto dell’indice di **rischio chimico residuo per la salute** calcolato per ogni sostanza con i valori di riferimento indicati nella Linea Guida:

Valori di rischio R_{cum}	Classificazione rischio	Note
$0,1 \leq R_{cum} < 15$	Irrilevante per la salute	Consultare comunque il medico competente
$15 \leq R_{cum} < 21$	Intervallo di incertezza	E' necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e consultare il medico competente per la decisione finale.
$21 \leq R_{cum} < 40$	Superiore al moderato	Rischio superiore al rischio irrilevante per la salute. Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08
$40 \leq R_{cum} < 80$	Elevato	
$R_{cum} \geq 80$	Grave	Riconsiderare il percorso dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione

5) Inviduazione del **rischio chimico per la sicurezza** di ogni sostanza utilizzando il metodo $R = P \times D$ considerando:

- probabilità P secondo un valore da 1 (trascurabile) a 4 (alto) sulla base della frequenza di utilizzo della sostanza, dell' uso dei DPI previsti dalla scheda di sicurezza della sostanza, delle modalità di stoccaggio delle sostanze in magazzino
- danno D secondo un valore da 1 (trascurabile) a 4 (alto) sulla base del simbolo di pericolo della sostanza come indicato nella scheda di sicurezza della stessa (D=1 per sostanze classificate irritanti; D=2 per sostanze classificate corrosive; D=3 per sostanze classificate nocive, comburenti o infiammabili; D=4 per sostanze classificate cancerogene e facilmente infiammabili)

6) Definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare

Attività che espongono ad agenti chimici

Sulla base delle analisi delle attività svolte nelle varie mansioni si ritiene che le attività che possono esporre i lavoratori addetti ad agenti chimici pericolosi sono:

- Addetti pulizie: utilizzo di detersivi e disinfettanti per le pulizie ambienti;
- Addetti lavanderia: utilizzo di detersivi e altre sostanze per lavaggio indumenti;
- OSS / Infermieri: utilizzo di detersivi e disinfettanti per le pulizie e l'igiene.

L'elenco aggiornato dei prodotti impiegati viene tenuto agli atti dell'ufficio amministrativo (Rif. Mod. AgCh_01 "Elenco dei prodotti impiegati e delle sostanze pericolose" e "Copia dei frontespizi delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati e delle sostanze pericolose" - Allegato T del DVR "Formazione sulla sicurezza").

Elenco delle sostanze utilizzate

L'elenco delle sostanze pericolose utilizzate è riportato nel *Documento di valutazione del rischio chimico* rev. 1 del 30/09/2020 presente presso la Direzione.

Calcolo del livello di esposizione

Nel “*Documento di valutazione del rischio chimico*” rev. 1 del 30/09/2020 è stato determinato per ogni sostanza pericolosa il rischio chimico per la sicurezza e la salute secondo metodo Movarisich. In sintesi è risultato quanto segue:

1) ADDETTI PULIZIE

I prodotti:

- **Gel WC** (pulitore per WC e sanitari);
- **Oxi Food** (detergente igienizzante per superfici)

espongono gli utilizzatori ad un **rischio potenzialmente non irrilevante per la salute.**

I prodotti:

- **Alcosan** (detersivo per superfici);
- **Eco Bagno** (detergente anticalcare);
- **No Kal** (disincrostante acido);
- **Giobacter Spray** (disinfettante per superfici spray);
- **Dermagel Plus** (gel disinfettante mani);
- **Gelsoap 70** (gel idroalcolico per mani senza risciacquo)

espongono gli utilizzatori ad un **rischio irrilevante per la salute.**

Altri prodotti in uso (**Mani San** – sapone lavamani; **Pavitec Fiorito** – detergente per pavimenti; **Sirio Cream** – sapone lavamani; **Simply Gel** – gel alcolico antisettico, infiammabile), non essendo classificati pericolosi, non sono stati sottoposti a valutazione secondo metodo Movarisich.

2) ADDETTI LAVANDERIA

I prodotti:

- **Laundry Sistem 01** (alcalinizzante per bucato in lavatrice);
- **Laundry Sistem 03** (sbiancante e candeggiante);
- **Laundry Sistem 02** (detergente per bucato);
- **Laundry Sistem 04** (detergente per bucato);
- **Laundry Sistem 11** (detergente per bucato)

espongono gli utilizzatori ad un **rischio irrilevante per la salute**, soprattutto in ragione del fatto che essi sono utilizzati attraverso impianto automatico per il caricamento e dosaggio nelle lavatrici, in modo da eliminare quasi del tutto ogni possibile contatto manuale con i prodotti suddetti.

Un altro prodotto in uso (**Ammorbidente** – ammorbidente per biancheria), non essendo classificato pericoloso, non è stato sottoposto a valutazione secondo metodo Movarisich.

3) O.S.S. – INFERMIERI PROFESSIONALI

Il prodotto:

- **Oxi Food** (detergente igienizzante per superfici)

espone gli utilizzatori ad un **rischio potenzialmente non irrilevante per la salute.**

Il prodotto:

- **Giobacter Spray** (disinfettante per superfici spray);

espone gli utilizzatori ad un **rischio irrilevante per la salute**.

Un altro prodotto in uso (**Simply Gel** – gel alcolico antisettico, infiammabile), non essendo classificato pericoloso, non è stato sottoposto a valutazione secondo metodo Movarisich.

Misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare

Dati i livelli di esposizione risultati il Datore di lavoro deve adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi del Titolo IX Capo I artt. 221 ÷ 232 “*Protezione da agenti chimici*” del D.Lgs 81/2008:

- Gli Addetti pulizie, Addetti lavanderia, O.S.S. e Infermieri professionali sono sottoposti in via precauzionale alla sorveglianza sanitaria del medico competente anche se questa non sarebbe obbligatoria dato il rischio risultato irrilevante per la salute;
- Devono sempre essere presenti nei luoghi di utilizzo e a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate;
- I lavoratori esposti devono essere informati e formati sul rischio chimico delle sostanze impiegate;
- I lavoratori addetti devono indossare i DPI previsti nelle schede di sicurezza delle sostanze impiegate;
- I quantitativi di sostanze chimiche pericolose presenti devono sempre essere i minimi compatibili con le lavorazioni svolte;
- Le sostanze pericolose sono immagazzinate in contenitori e locali idonei. Presente armadio per sostanze infiammabili;



- I prodotti in deposito sono distribuiti su apposite scaffalature ben ordinate e dotate di apposite etichette di identificazione dei singoli prodotti;
- Viene attuata la progressiva sostituzione dei prodotti più nocivi per la salute con altri meno nocivi;
- In lavanderia è presente un impianto automatico per il caricamento e dosaggio dei detersivi nelle lavatrici in modo da ridurre al minimo il contatto cutaneo delle addette lavanderia con i detersivi;

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 59

- Affiggere segnaletica riportante l'obbligo dell'utilizzo dei DPI (generalmente occhiali, guanti) nell'uso delle sostanze pericolose;

4.10 Rischio esposizione ad agenti cancerogeni

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo II artt. 233 ÷ 245 “*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Secondo l’art. 234 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si definisce:

a) agente cancerogeno:

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 e 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e 15 marzo 2003 n. 65, e successive modificazioni;
- una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII;

b) agente mutageno:

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 e 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e 15 marzo 2003 n. 65, e successive modificazioni.

I D.Lgs 52/1997 e 65/2003 sono stati emanati in recepimento, rispettivamente, della Direttiva madre 67/548/CEE (Direttiva Sostanze Pericolose, DSP) e successivi adeguamenti, e della direttiva 1999/45/CE (Direttiva Preparati Pericolosi, DPP)

Il Regolamento UE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals), in vigore dal 20/1/2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Dal 1/6/2015 il CLP ha abrogato la DSP e la DPP, nonché tutte le normative di attuazione succedutesi nel corso degli anni. Le Categorie di classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene sono state così modificate dal CLP:

Categorie di cancerogenicità CLP

Categoria 1A	Sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l'uomo
Categoria 1B	Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo
Categoria 2	Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo

Categorie di mutagenità CLP

Categoria 1A	Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
Categoria 1B	Sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
Categoria 2	Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane

Le tabelle seguenti mostrano il sistema CLP di etichettatura delle sostanze cancerogene e mutagene:

Etichettatura sostanze cancerogene CLP

Categoria	Simbolo/Pittogramma	Avvertenza	Indicazione di pericolo (H)
1A	 Carc. 1A	Pericolo!	H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) oppure H 350i: Può provocare il cancro se inalato
1B	 Carc. 1B	Pericolo!	H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) oppure H 350i: Può provocare il cancro se inalato
2	 Carc. 2	Attenzione!	H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Etichettatura sostanze mutagene CLP

Categoria	Simbolo/Pittogramma	Avvertenza	Indicazione di pericolo (H)
1A	 Muta. 1A	Pericolo!	H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
1B	 Muta. 1B	Pericolo!	H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
2	 Muta. 2	Attenzione!	H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Ai fini della tutela della salute dei lavoratori occorre evidenziare che certi agenti cancerogeni e/o mutageni, di qualsiasi Categoria, sono anche tossici per il ciclo riproduttivo; a titolo esemplificativo se ne riportano alcuni:

- composti del cromo esavalente (es. triossido di cromo, bicromati);
- nickel tetracarbonile;
- cadmio;
- benzo[a]pirene.

La tabella seguente mostra la correlazione tra DSP e CLP per la classificazione di cancerogenicità e di mutagenicità:

Correlazione tra i due sistemi di classificazione

DSP	CLP
 Carc. Cat. 1; R45 o R49 T/T+	 Carc. 1A; H350 o H350i <i>Pericolo!</i>
 Carc. Cat. 2; R45 o R49 T/T+	 Carc. 1B; H350 o H350i <i>Pericolo!</i>
 Carc. Cat. 3; R40 Xn	 Carc. 2; H351 <i>Attenzione!</i>
 Muta. Cat. 1; R46 T/T+	 Muta. 1A; H340 <i>Pericolo!</i>
 Muta. Cat. 2; R46 T/T+	 Muta. 1B; H340 <i>Pericolo!</i>
 Muta. Cat. 3; R68 Xn	 Muta. 2; H341 <i>Attenzione!</i>

La metodologia di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni è la seguente:

- 1) Censimento delle attività in cui vi può essere potenziale esposizione dei lavoratori a agenti cancerogeni, mutageni e/o tossici per riproduzione (cioè sostanze o miscele classificate H350, H350i, H351, H340, H340i, H341, H360, H361, H362)
- 2) Campionamenti ambientali secondo i vigenti metodi di prova (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per determinare il valore di concentrazione a cui sono esposti i lavoratori per confrontarli con **valori limite**: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito nell'Allegato XLIII del D.Lgs 81/08.

Attività che espongono ad agenti cancerogeni

Nessuna attività lavorativa comporta la presenza di:

- agenti **cancerogeni** di cat. 1A-1B-2 (con frasi di rischio H350, H350i, H351)
- agenti **mutageni** di cat. 1A-1B-2 (con frasi di rischio H340, H340i, H341)
- agenti **tossici per la riproduzione** di cat. 1A-1B-2 (con frasi di rischio H360, H361, H362)
- farmaci antitumorali
- mercurio e derivati
- polveri di legno duro

Calcolo del livello di esposizione

Non necessario.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessario adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal Titolo IX Capo II artt. 233 ÷ 245 del D.Lgs 81/08.

4.11 Rischio esposizione ad amianto

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo III artt. 246 ÷ 261 “*Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi di esposizione dei lavoratori ad amianto, in particolare nelle attività di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

La metodologia di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad amianto è la seguente:

- 1) Censimento delle attività in cui vi può essere potenziale esposizione dei lavoratori ad amianto e della eventuale presenza nei luoghi di lavoro di materiali contenenti amianto
- 2) Misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro dove sono presenti materiali contenenti amianto che siano danneggiati a vista e/o non confinati attraverso campionamenti ambientali eseguiti secondo i vigenti metodi di prova per determinare il valore di concentrazione a cui sono esposti i lavoratori per confrontarli con il **valore limite** di 0,1 fibre per centimetro cubo d’aria (art. 254 del D.Lgs 81/08)
- 3) Nel caso di superamento del valore limite adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; difatti se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso difficilmente potrà rilasciare le fibre di amianto, mentre se il materiale è in cattive condizioni o se è altamente friabile e le condizioni ambientali vicine al manufatto (presenza macchine, esposizione intemperie, vibrazioni) sollecitano il materiale si potrà considerare la necessità di bonifica o rimozione.

Attività che espongono ad amianto

Nessuno dei lavoratori svolge attività di manutenzione, rimozione, bonifica, smaltimento di materiali contenenti amianto. Sulla base delle informazioni ad oggi possedute non vi sono nell’edificio materiali a vista contenenti amianto.

Calcolo del livello di esposizione

Non applicabile.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessario adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal Titolo IX Capo III artt. 246 ÷ 261 del D.Lgs 81/2008.

4.12 Rischio esposizione ad agenti biologici

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo X artt. 266 ÷ 286 “*Esposizione ad agenti biologici*” il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.

Si definisce “**agente biologico**” qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Gruppo 1: Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Gruppo 2: Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08

Gruppo 3: Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08

Gruppo 4: Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08

La metodologia di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici è la seguente:

- 1) Censimento delle attività in cui vi può essere potenziale esposizione dei lavoratori addetti ad agenti biologici
- 2) Campionamenti ambientali secondo i vigenti metodi di prova di campionamenti ed analisi chimiche ambientali (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per determinare i livelli di esposizione e le necessarie misure di prevenzione e protezione

Attività che espongono ad agenti biologici e legionella

Dall’analisi delle attività svolte da ogni mansione si ritiene che le possibili attività a rischio biologico siano:

- **Medico:** manovre invasive compiute sul paziente (accesso a tessuti, cavità ed organi del paziente), attività che comportano l’utilizzo di oggetti appuntiti (iniezioni intramuscolari, prelievi, terapi infusionali), medicazioni.
- **Infermiere professionale:** manovre invasive compiute sul paziente (accesso a tessuti, cavità ed organi del paziente), attività che comportano l’utilizzo di oggetti appuntiti (iniezioni intramuscolari, prelievi, terapi infusionali), medicazioni, manipolazione e trasporto di materiale biologico (sangue, feci, urine, espettorato, ecc.).
- **OSS:** attività di igiene dell’ospite, lavaggio padelle e pappagalli, lavaggio strumentazione e materiale sanitario, maneggio biancheria sporca, pulizie dei servizi igienici e camere degli ospiti.

- Addetti pulizie: pulizia degli ambienti a rischio.
- Addetti lavanderia: contatto con abiti degli ospiti e con lenzuola, coperte, ecc.
- Fisioterapisti: manovre di riabilitazione dell'ospite con contatto diretto.
- Operaio generico: attività varie di manutenzione nell'edificio con possibile contatto con gli ospiti; trasporto degli ospiti con automezzo.

Si tratta di un rischio "potenziale" dovuto alla presenza, occasionale o concentrata, di agenti biologici senza che si concreti un vero e proprio uso di tali agenti, mancando il deliberato intento di farne oggetto dell'attività lavorativa. La presenza di agenti biologici ha qui, piuttosto, carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro.

Calcolo del livello di esposizione

Gli agenti microbiologici potenzialmente presenti si possono considerare di **GRUPPO 2** "Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

Tra questi:

- Virus epatite A, B (Hbv) o C (Hcv)
- Virus Aids (Hiv)
- Virus tubercolosi
- Virus meningite
- Virus influenza
- Scabbia
- Salmonellosi
- Infezioni da stafilococco

Vi è inoltre il rischio di legionellosi, malattia "infettiva grave e a letalità elevata" dovuta ad una contaminazione microbiologica da legionella, un bacillo aerobio gram negativo diffuso in tutti gli ecosistemi acquatici naturali. In particolare questi microrganismi possono essere diffusi nell'ambiente idrico, in particolare nelle condutture di acqua calda sanitaria e nelle interfacce degli scambiatori di calore degli impianti di climatizzazione come ad esempio:

- vasche idromassaggio;
- valvole e rubinetti in genere;
- nebulizzatori per lavandini, vasche, docce;
- apparecchiature per la terapia respiratoria assistita;
- tubazioni in genere;
- boiler e serbatoi d'accumulo;
- impianti di condizionamento con filtri.

Considerando comunque che il livello di protezione è adeguato per agenti del Gruppo 2, si ritiene inutile l'effettuazione di campionamenti ambientali atti a stabilire le concentrazioni degli agenti eventualmente ed occasionalmente prodotti. Il livello di rischio di esposizione da agenti biologici si ritiene quindi trascurabile.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Il Datore di lavoro ha comunque adottato in via precauzionale le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Sorveglianza sanitaria specifica per rischio biologico per lavoratori potenzialmente esposti secondo protocollo del medico competente.
- Informazione e formazione sul rischio biologico dei lavoratori potenzialmente esposti (Rif. Mod. For_03 "Registro Corsi di Formazione sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008" e Mod. For_03A "Scadenario Corsi di Formazione sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008" - Allegato M del DVR "Quadro dati formazione lavoratori").
- Obbligo di indossare i DPI previsti dalla propria scheda di valutazione rischi mansione.
- Nelle pratiche infermieristiche è vietato reincappucciare gli aghi ed è obbligatorio che essi ed altri taglienti vengano riposti in speciali contenitori imperforabili.
- Divieto di mangiare, fumare o portarsi le mani alla bocca o alle congiuntive durante il lavoro.
- Obbligo di segnalare alla Direzione stati di malattia di non chiara origine.
- Lavaggio antisettico delle mani (all'inizio e fine del turno di lavoro; dopo l'uso di padelle e pappagalli; dopo riassetto dei letti; dopo aver toccato rifiuti, stracci, scope; prima e dopo aver indossato i guanti; prima di effettuare manovre terapeutiche e/o diagnostiche; dopo contatto prolungato ed intenso con qualsiasi ospite; dopo probabile contaminazione con sangue o altro materiale potenzialmente infetto anche se con i guanti).
- Obbligo di mantenere alto livello di ordine e pulizia dei locali con rimozione frequente dei rifiuti.
- Presenza di n. 1 lavapadelle automatiche.
- Presenti idonei contenitori resistenti, rigidi, impermeabili, con chiusura finale ermetica per l'eliminazione degli aghi, bisturi e lame monouso.
- Obbligo di registrare sul registro degli infortuni tutti gli episodi di punture d'ago anche se non portano ad assenza dal lavoro (Rif. RegInf_01 "Registro degli infortuni" - Allegato AI del DVR "Documenti vari").
- Presenza negli spogliatoi di armadietti a doppio scomparto per separare gli abiti da lavoro da quelli civili.
- In caso di infortunio con possibile rischio di infezione i dipendenti vengono avviati al Servizio di Igiene Pubblica (Ufficio Malattie Infettive) dell'ASL per gli accertamenti specifici.
- Viene affidare ad un laboratorio esterno di analisi l'incarico per il controllo annuale della legionella. I certificati di analisi sono archiviati agli atti dell'ufficio amministrativo (Rif. AgCh_02 "Protocollo per il controllo della legionella" e AgCh_03 "Copia del certificato dell'ultimo controllo annuale della legionella" - Allegato T del DVR "Valutazione rischio esposizione ad agenti chimici").
- Controllo della assenza di potenziali vettori di virus, quali insetti e/o roditori affidando a ditta specializzata esterna un servizio di disinfestazione/derattizzazione periodica.

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 68

- Adozione di specifiche procedure di disinfezione delle superfici e delle attrezzature di lavoro.

4.13 Rischio esposizione a Covid-19

Elementi essenziali del rischio Covid-19

I **Coronavirus** (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019- nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).


Sempre nella prima metà del mese di febbraio l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **COVID-19**. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione 2019.

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata o febbre
- una sensazione generale di malessere.

oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.



Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (“droplet”) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

Attività che espongono a rischio Covid-19

Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi **riconducibile al concetto di rischio generico per tutti i lavoratori dell’azienda.**

Valutazione del rischio Covid-19

Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale **classificazione in gruppo 3 (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato)**; possono causare malattie gravi nell'uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori).

La valutazione del rischio di contagio dei lavoratori cambia in funzione della mansione svolta in relazione alla probabilità che l'esecuzione della mansione possa aumentare la probabilità di contagio / diffusione del virus, per i lavoratori che le eseguono e che successivamente gli stessi possano divenire soggetti veicolanti tale virus.

L'INAIL ha pubblicato nell'aprile 2020 il documento *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* all'interno del quale ha sviluppato un criterio di classificazione del rischio per ogni settore produttivo basato su tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione. Applicando questo metodo **l'azienda rientra in una classificazione di rischio ELEVATO.**

Misure di prevenzione e protezione

Sono presenti vari protocolli operativi per la sicurezza Covid-19 costantemente aggiornati previo parere delle figure professionali che compongono il Tavolo Tecnico di Struttura.

Vengono regolarmente attuate tutte le misure igienico-sanitarie riportate nei protocolli di struttura, di seguito riportati:

- a. Protocollo visite parenti ed amministratori di sostegno
- b. Protocollo sanitario e gestionale per ingresso nuovo ospite da domicilio, da ospedale e per trasferimento da altro centro servizi;
- c. Protocollo/programma ripresa attività occupazionali degli ospiti;
- d. Protocollo di sicurezza aziendale anti contagio Covid-19;
- e. Piano di sorveglianza sanitaria e protocollo sanitario di struttura;
- f. Protocollo per l'uscita dell'ospite all'esterno della struttura;

4.14 Rischi per lavori elettrici

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 16 e art. 28 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi vi sono i rischi associati alla esecuzione di **“lavori elettrici”** come definiti dalla norma CEI 11-27.

Un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico. Esempi di intervento sono “prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi ed ispezioni”. Si ha pertanto un lavoro elettrico soltanto se è presente una parte attiva accessibile (che presenti cioè un grado di protezione inferiore a IPXXB).

A discapito del senso comune la realizzazione di un nuovo impianto elettrico non è pertanto un lavoro elettrico. Infatti, finché l'impianto non è alimentato, non dispone di parti attive e di conseguenza non vi è alcun pericolo di folgorazione.

Sempre la norma CEI 11-27 indica che i lavori elettrici possono essere eseguiti da persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV)

La metodologia di valutazione dei rischi associati ai “lavori elettrici” consiste nell’analisi dei lavori elettrici eseguiti dai lavoratori per valutare se sono state applicate le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia.

Lavori elettrici eseguiti

Nessuno dei lavoratori svolge "lavori elettrici". Le manutenzioni all'impianto e apparecchiature elettriche sono affidate a imprese esterne abilitate.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessarie.

4.15 Rischi per lavoro notturno

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 16 e art. 28 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi vi sono i rischi associati al "lavoro notturno" come definito dal D.Lgs 532/99 "*Disposizioni in materia di lavoro notturno*".

L'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 532/99 definisce **lavoro notturno** "una qualsiasi attività lavorativa svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino".

L'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 532/99 definisce **lavoratore notturno** un "qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero oppure qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Alcuni studi hanno dimostrato che l'organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori nocivi dell'ambiente nonché a certe forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono dannosi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro. In particolare soggetti con patologie preesistenti cardiovascolari o metaboliche o affetti da disturbi dell'umore o del sonno possono essere più vulnerabili agli effetti nocivi del lavoro notturno. Inoltre nei lavoratori notturni aumentano anche i rischi legati all'incremento di abitudini voluttuarie quali il fumo di sigaretta e il consumo di caffè.

Le conseguenze negative sul ritmo circadiano sonno -veglia a lungo periodo è dimostrato che possano aumentare il rischio cardiovascolare e oncologico.

Dal 2007 lo International Agency for Research on Cancer di Lione ha inserito "il lavoro a turni che comporta alterazioni del ritmo circadiano fra i possibili fattori che agevolano la carcinogenesi" e nel 2010 la Monografia n. 98 dello IARC classifica il turno notturno come "possibile 2A" - probabile cancerogeno per l'uomo.

La metodologia di valutazione del rischio consiste nell'analisi delle attività lavorative svolte nelle ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino per valutare se sono state applicate le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia.

Attività che prevedono lavoro notturno

Le attività che prevedono lavoro notturno sono:

- OSS: lavorano su tre turni (mattino, pomeriggio e notte) per garantire i servizi assistenziali agli anziani durante tutto l'arco della giornata; data elevata turnazione nessuno però raggiunge le 80 notti/anno.

- Infermieri professionali: lavorano su tre turni (mattino, pomeriggio e notte) per garantire i servizi infermieristici agli anziani durante tutto l'arco della giornata; data elevata turnazione nessuno però raggiunge le 80 notti/anno.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non necessarie, dato che nessuno dei lavoratori raggiunge le 80 notti/anno.

4.16 Rischi per lavori in quota

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 16 e art. 28 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi vi sono i rischi associati alla esecuzione di "lavori in quota" che possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.

Ai sensi dell'art. 105 e seguenti del D.Lgs 81/08 si definisce **lavoro in quota** una "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt. rispetto ad un piano stabile". Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati / impianti tra cui:

- uso di attrezzature per lavori in quota (piattaforme aeree, ecc...)
- uso di opere provvisorie (ponteggi, ecc...) e scale
- impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- lavori in prossimità di parti attive (linee elettriche, ecc...)

La metodologia di valutazione del rischio consiste nell'analisi della tipologia di lavori in quota svolti per verificare se sono state adottate le misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta nel vuoto previste dalla normativa vigente in materia.

Lavori in quota eseguiti

Nessuna delle attività prevede l'esecuzione di lavori ad una quota superiore a 2 metri da piano stabile. Anche l'operaio generico non svolge attività di lavoro in quota superiore a 2 mt da piano stabile.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non applicabile.

4.17 Rischi per lavori isolati / solitari

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 16 e art. 28 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi vi sono i rischi associati alla esecuzione di "lavori isolati" che possono esporre i "lavoratori solitari" a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.

Per **lavoratori solitari** in via generale si intende un lavoratore o una lavoratrice che svolgano la propria attività senza una sorveglianza, un'interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

La condizione non è necessariamente permanente, può accadere che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e isolato, per un periodo più o meno breve. In altri casi il compito può trasformarsi in solitario per effetto di cause esterne quali, per esempio, il protrarsi oltre il normale orario di lavoro. Analoga situazione si verifica quando vi possono essere difficoltà di comunicazione, di movimento o altre limitazioni segreganti o di impedimento visivo

La metodologia di valutazione del rischio consiste nella analisi dei possibili situazioni di lavoro isolato per verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione e di soccorso in caso di emergenza previste dalla normativa vigente in materia.

Lavori isolati eseguiti

Si ritiene che nessuno dei lavoratori si possa trovare in una situazione di lavoro isolato / solitario.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non applicabile.

4.18 Rischi per lavori in ambienti confinati

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 16 e art. 28 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi vi sono i rischi associati alla esecuzione di "lavori in ambienti confinati" che possono esporre i lavoratori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.

Ai sensi del DPR 177/2011 per **ambiente confinato** si intendono i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all'interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate, ristrette. Alcuni esempi:

- Ambienti con aperture di dimensioni ridotte (serbatoi, silos, recipienti, reti fognarie, ecc.)
- Sotterranei (p.e. metropolitana), Cisterne su autocarri / interrate
- Vasche di raccolta (acque piovane, liquami o altri reflui)
- Stive di imbarcazioni, Camere di combustione all'interno di forni, Tubazioni
- Ambienti con ventilazione insufficiente o assente
- Ambienti in cui vi può essere concentrazione di sostanze pericolose
- Ambienti in cui vi può essere mancanza di ossigeno

La metodologia di valutazione del rischio consiste nella analisi delle possibili situazioni di lavoro in ambienti confinati per verificare l'adozione e delle necessarie misure di prevenzione e protezione e di soccorso.

Lavori in ambienti confinati eseguiti

Nessuna delle attività lavorative svolte prevede svolgimento di lavoro in ambienti confinati.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non applicabile.

4.19 Rischio stress lavoro correlato

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori tra cui anche quelli correlati allo stress lavoro correlato.

Si definisce “**stress lavoro correlato**” le reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore (*National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 1999*) oppure la reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro caratterizzata da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza (*Commissione Europea*). Possibili conseguenze dello stress lavoro correlato sono:

- Sindrome del “*burnout*”
- Particolari stati d'animo (ansia, irritabilità, esaurimento fisico, panico, agitazione, senso di colpa, negativismo, ridotta autostima, empatia e capacità di ascolto, ecc.)
- Somatizzazioni (emicrania, sudorazione, insonnia, disturbi gastro intestinali, ecc.)
- Reazioni comportamentali (assenze o ritardi frequenti sul posto di lavoro, chiusura difensiva al dialogo, distacco emotivo dall'interlocutore, ridotta creatività, ricorso a comportamenti stereotipati, ecc.)

La metodologia di analisi seguita è quella indicata dalla “*Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato*” (INAIL 2017), che va a integrare e completare il percorso delineato dalla Circolare Ministeriale del 18 Novembre 2010 recante “*Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato*”, e prevede le seguenti fasi:

1) Valutazione di primo livello (preliminare)

- Identificazione delle mansioni omogenee di lavoratori
- Costituzione di una Commissione di valutazione composta da RSPP, Medico competente, RLS, un Rappresentante per ognuna delle mansioni omogenee. Questo rappresentante viene scelto dal Datore di lavoro assieme al RLS
- Raccolta degli eventi sentinella attraverso l'ufficio / consulente paghe
- Riunione della Commissione di valutazione per compilare il “*Questionario di valutazione rischio stress lavoro correlato*” proposto dall'INAIL
- Calcolo del livello di rischio stress lavoro correlato per ognuna della mansioni omogenee secondo il metodo INAIL e confronto con i limiti previsti dal metodo:

Punteggio totale indicatori stress	$0 < I_{STRESS} \leq 58$	$59 < I_{STRESS} \leq 90$	$91 < I_{STRESS} \leq 216$
Livello di rischio	(Non rilevante) Basso	Medio	Alto

- Individuazione delle misure correttive e/o migliorative necessarie pianificandole nel tempo, individuandone i responsabili dell'attuazione e le risorse necessarie in base alle criticità emerse
- La valutazione dell'efficacia delle misure adottate dovrà essere ri-verificata dopo due anni

2) Valutazione di secondo livello (approfondita)

Qualora dalla prima fase risulti un rischio superiore al “Non Rilevante” per una o più delle mansioni omogenee, dovrà essere fatta una valutazione approfondita somministrando ai lavoratori di queste mansioni omogenee il “*Questionario strumento indicatore*” anonimo proposto dall’INAIL. Le risposte fornite ai questionari compilati dai singoli lavoratori dovranno essere valutati da uno specialista della materia (es. psicologo del lavoro) per determinare le necessarie misure di adeguamento per ridurre il livello di rischio emerso nelle mansioni omogenee analizzate. La valutazione dell’efficacia delle misure adottate dovrà essere ri-verificata dopo un anno.

Esito della valutazione del rischio

Presso la Direzione è presente il “*Documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato*” rev. 4 del 31/03/2021 eseguita da Prometeo Srl di Curtatone (MN). In sintesi è risultato:

<i>Mansione omogenea</i>	<i>Indice rischio stress totale</i>	<i>Rischio</i>
Direzione e Coordinamento	41,0	Basso
Amministrazione	47,4	Basso
Professionisti	28,7	Basso
Operatori socio sanitari (O.S.S.)	51,8	Basso
Infermieri	61,5	Medio
Lavanderia	32,1	Basso
Pulizie	29,0	Basso

La valutazione è valida fino al 31/03/2023 a meno che non vi siano variazioni significative nell’organizzazione aziendale o nelle attività lavorative.

Sulla scorta degli esiti della valutazione preliminare suddetta si è reso necessario effettuare una valutazione di secondo livello (approfondita) affidandola alla Dr.ssa A. Toffali (Psicologa Ipab Centro Anziani) cui sono stati sottoposti gli Infermieri, gruppo omogeneo per il quale la fase di valutazione preliminare aveva evidenziato condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato. Ciò è servito per valutare interventi migliorativi mirati che potrebbero portare ad un miglioramento della condizione di stress dei lavoratori, facendo particolare attenzione al delicato momento storico che stanno attraversando i dipendenti delle strutture per anziani.

Si è così proceduto a sottoporre agli Infermieri dipendenti i questionari proposti dalla modulistica INAIL. Nello specifico, quindi, il questionario Strumento Indicatore HSE.

In seguito all’analisi dei risultati si è deciso di organizzare un focus-group che permettesse un confronto attivo tra i lavoratori, al fine di individuare i bisogni degli stessi per migliorare il clima organizzativo. Nei giorni del 27-28-29/7/2021 sono stati svolti tre focus-group con i membri del personale, rispettivamente per i servizi di pulizie, socio-assistenziale ed infermieristico.

Alla luce delle particolarità manifestate da questi gruppi di lavoratori e la necessità di creare un clima positivo per il benessere degli ospiti che vivono all'interno della casa di riposo, si è pensato di aprire gli interventi correttivi per tutto il personale.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Sulla base degli esiti della valutazione di secondo livello (approfondita) condotta si è ritenuto pertanto necessario introdurre i seguenti interventi correttivi:

- Apertura dello sportello di sostegno psicologico dedicato al personale tutto, attivo da Luglio 2021;
- Attivazione incontri di debriefing sulla gestione delle dinamiche riguardanti gli ospiti da Ottobre 2021;
- Attivazione incontri di gestione delle emozioni da Novembre 2021;
- Attivazione incontri sulla gestione dei conflitti, che verrà gestito da uno psicologo esterno.

4.20 Rischi connessi alla differenza di genere, età e provenienza da altri Paesi

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori tra cui anche quelli correlati alle differenze di genere, di età e di provenienza da altri Paesi. La valutazione dei rischi deve tenere conto delle differenze di genere tra i lavoratori, in modo da garantire le pari opportunità tra uomini e donne, conciliare i tempi di vita e di lavoro in particolare delle donne con figli, combattere le discriminazioni di genere e prevenire il grave fenomeno delle molestie, anche di tipo sessuale.

L'età dei lavoratori è un fattore rilevante nel caso di impiego di lavoratori minorenni o comunque giovani e privi di esperienza; tali lavoratori potrebbero non possedere l'esperienza, la maturità fisica e psicologica, e la consapevolezza di un lavoratore adulto ed esperto. Anche l'età avanzata può rappresentare un fattore di rischio da considerare in certe realtà lavorative, per una maggior sensibilità agli orari ed ai ritmi di lavoro; inoltre, ed è un aspetto da non sottovalutare, spesso l'eccesso di confidenza con il quale il lavoratore "esperto" approccia la sua mansione può rivelarsi un fattore di rischio aggiuntivo.

L'impiego di lavoratori stranieri pone di norma problemi legati alla comprensione linguistica e alla differenza nella percezione dei rischi. In alcuni settori e realtà lavorative particolari, il lavoratore straniero può essere in una condizione di svantaggio e di maggior vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro.

La metodologia di valutazione del rischio riguarda l'analisi della condizione, organizzazione e distribuzione del lavoro tra ambo i sessi, della tipologia di lavori in riferimento all'età del personale che li svolge e delle attività svolte dal lavoratore straniero e la valutazione del livello di comprensione della lingua italiana parlata e scritta.

Esito della valutazione del rischio

Nessun pregiudizio o discriminazione viene messo in opera nei confronti delle lavoratrici per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale, gli avanzamenti di carriera, i trattamenti economici e retributivi e l'applicazione in genere delle previsioni contrattuali.

Considerando la tipologia del lavoro, l'età media del personale e gli interventi formativi e informativi somministrati periodicamente, non si ravvisano rischi particolari correlati all'età dei lavoratori.

Sono presenti lavoratori stranieri. Tutti i lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza, dimostrando nell'occasione di possedere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

4.21 Rischio di aggressione

Metodologia di valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori tra cui anche quelli correlati al rischio di aggressione sia interna all'insediamento che per cause esterne.

La metodologia di valutazione del rischio consiste nell'analisi delle attività che potenzialmente possono esporre ad un rischio di aggressione per verificare se sono state adottate le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Esito della valutazione del rischio

Considerando la tipologia delle attività svolte e l'assenza di molto denaro e/o oggetti di valore si ritiene che nessuno dei lavoratori addetti agli uffici sia soggetto a questo rischio. Si ritiene invece che il livello di rischio sia maggiore per chi presta assistenza agli ospiti a causa spesso di atteggiamenti aggressivi dell'ospite dovute alla propria patologia.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Essendo sistematica la presenza di almeno due operatori in assistenza all'ospite, si ha che in caso di aggressione uno dei due operatori può intervenire tempestivamente in aiuto all'operatore aggredito. Questo abbassa il possibile danno e, di conseguenza, il livello di rischio.

4.22 Rischio alcol e sostanze stupefacenti

ALCOL

I lavoratori che svolgono la mansione di:

- Infermiere
- Medico
- Operatore socio sanitario

rientrano nell'elenco delle mansioni dell'Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 – *“Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di Terzi”*.

Il datore di lavoro ha consegnato nell'agosto 2014 a questi lavoratori una circolare informativa riportante il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche durante il lavoro e il medico competente in occasione delle visite mediche annuali sottopone il questionario alcol. Il Datore di lavoro può inoltre attivare se ritenuto necessario controlli alcolimetrici sul posto di lavoro per tramite del proprio Medico competente.

SOSTANZE STUPEFACENTI

Nessuno dei lavoratori svolge mansioni che rientrano nell'elenco dell'Allegato I del Provvedimento 18 settembre 2008 - *“Accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di Terzi”*.

Non vi sono quindi obblighi a carico del datore di lavoro relativamente all'accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.23 Rischio lavoratrici gestanti / puerpere

Le misure per la tutela della sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti e/o puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto sono applicate, ai sensi del D.Lgs 151/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”, tenuto conto della Legge 1204/71 “*Tutela delle lavoratrici madri*” e del D.Lgs 230/1995 “*Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*”, alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. La tutela si applica inoltre alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini fino al compimento del settimo mese di età.

Il Datore di lavoro ha informato le lavoratrici sul divieto di esposizione ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati dall’art. 7 primo comma del D.Lgs 151/2001, in gravidanza e nel periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, consegnando un opuscolo informativo specifico sull’argomento.

Una volta informato da parte della lavoratrice del suo stato di gravidanza il Datore di lavoro nel caso in cui la mansione svolta dalla lavoratrice non sia compatibile con lo stato di gravidanza, sentito anche il parere del Medico competente, valuta la possibilità di:

- modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro della lavoratrice;
- spostare temporaneamente la lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio;

Qualora non siano possibili le suddette misure, il Datore di Lavoro richiederà i provvedimenti autorizzativi di astensione per rischio lavorativo all’Ispettorato del Lavoro/Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e normative di settore.

Si riporta nel seguito la compatibilità delle mansioni con lo stato di gravidanza e/o puerperio:

<i>Mansione</i>	<i>Compatibilità della mansione con lo stato di gravidanza e/o puerperio</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatrice socio sanitaria assistenziale - Impiegato - Educatore - Psicologo - Assistente sociale 	Mansione COMPATIBILE sia in gravidanza che in puerperio (sette mesi dopo il parto) previo parere del Medico competente.
<ul style="list-style-type: none"> - Infermiere - Operatore socio sanitario (OSS) 	<p>Mansione NON compatibile con lo stato di gravidanza e di puerperio (sette mesi dopo il parto), previo parere del medico competente per la presenza dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esposizione ad agenti biologici 2° liv. – postura eretta per oltre 50% orario di lavoro – lavoro a turni – movimentazione manuale dei carichi – esposizione ad agenti chimici.
<ul style="list-style-type: none"> - Fisioterapista 	Mansione NON compatibile con lo stato di gravidanza e di puerperio (sette mesi dopo il parto), previo parere del medico competente per la

<i>Mansione</i>	<i>Compatibilità della mansione con lo stato di gravidanza e/o puerperio</i>
	<p>presenza dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esposizione ad agenti biologici 2° liv. – postura eretta per oltre 50% orario di lavoro – movimentazione manuale dei carichi.
<ul style="list-style-type: none"> - Addetto lavanderia - Addetto pulizie 	<p>Mansione NON compatibile con lo stato di gravidanza e di puerperio (sette mesi dopo il parto), previo parere del medico competente per la presenza dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esposizione ad agenti biologici 2° liv. – postura eretta per oltre 50% orario di lavoro – esposizione ad agenti chimici – movimentazione manuale dei carichi.
<ul style="list-style-type: none"> - Operaio generico 	<p>Mansione NON compatibile con lo stato di gravidanza e di puerperio (sette mesi dopo il parto), previo parere del medico competente per la presenza dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – movimentazione manuale dei carichi – esposizione ad agenti biologici 2° liv. – esposizione a rumore e vibrazioni – postura eretta per oltre 50% orario di lavoro – esposizione ad agenti chimici.

4.24 Rischio lavoratori minori

Al momento non sono presenti lavoratori di età compresa tra quindici (adolescenti) e diciotto (minori) anni. Non si applicano quindi le disposizioni del D.Lgs 345/99 modificato dal D.Lgs 262/00 “*Tutela lavoro minorile*”.

Nel caso in cui il Datore di lavoro intenda assumere un lavoratore minore deve:

- verificare se nelle attività svolte da questi lavoratori sono presenti lavorazioni vietate indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 345/99 analizzando mansioni, attrezzature di lavoro impiegate e sostanze pericolose manipolate;
- dare informazione ai titolari della potestà genitoriale sui rischi delle attività svolte dal minore
- applicare il periodo di riposo settimanale di almeno due giorni se possibile consecutivi
- sottoporre i lavoratori minori ai programmi di informazione e formazione sulla sicurezza previsti

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: **14/01/2022**

Rev.: **15**

Pag: **87**

Sezione 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO E IMPIANTI DELL'INSEDIAMENTO

RISCHI DEI LOCALI DI LAVORO

5.1. Agibilità dei locali

Presente certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Bussolengo il 7/03/2014 conservato agli atti dell'ufficio amministrativo (Rif. Strutt_05 "Certificato di agibilità" - Allegato A del DVR "Agibilità/Collaudato statico").

I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti igienico sanitari del locale Regolamento di Igiene. Ogni lavoratore dispone di una superficie di almeno 2 mq e di una cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.

5.2. Agibilità locali sotterranei

Sono presenti dei locali al piano seminterrato, alcuni dei quali sono locali sotterranei. Hanno una destinazione d'uso di locali tecnici o magazzini senza presenza fissa di personale. Non si ritiene quindi necessaria la deroga ASL per utilizzo locali seminterrati (art. 65 D.Lgs 81/08).

5.3. Rischio strutturale e sismico

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante (a_g) che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. La zona sismica per il territorio di Bussolengo (VR) è:

	Zona sismica 1	E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti Accelerazione (a_g) > 0,25
	Zona sismica 2	In questa zona possono verificarsi forti terremoti Accelerazione (a_g) : 0,15 < a_g < 0,25
X	Zona sismica 3	In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari Accelerazione (a_g) : 0,05 < a_g < 0,15
	Zona sismica 4	E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari Accelerazione (a_g) : $a_g \leq 0,15$

Quindi si può concludere che il rischio sismico per il territorio di Bussolengo (VR) è da considerarsi basso.

Presente certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/1971 dell'Ing. Botton di Carmignano sul Brenta (PD) del 12/03/2012 2014 conservato agli atti dell'ufficio amministrativo (Rif. Strutt_06 "Collaudo statico" - Allegato A del DVR "Agibilità/Collaudo statico").

La relazione generale del progetto esecutivo attesta che l'edificio è in sintonia con le prescrizioni dettate dalla normativa sismica introdotta dal D.M. 14/09/2005 che è stata integralmente recepita nella calcolazione del manufatto. Questo, classificato di Classe 1°, sorge in zona di "livello sismico 3", secondo la classificazione della Regione Veneto adottata con Delibera G.R. n° 67 in data 03/12/2003.

In occasione dell'ultimo sopralluogo le murature e i soffitti sono sembrate stabili per quanto riguarda la parte visibile. Non sono emerse crepe e/o fessurazioni pericolose.

5.4. Manutenzione e pulizia dei locali

I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi presenti sono sottoposti a regolare manutenzione da parte di ditte e artigiani esterni. La pulizia ordinaria è assicurata da specifico personale interno.

In occasione dell'ultimo sopralluogo i locali sono risultati in buone condizioni di manutenzione e pulizia.

Nella lavanderia/stireria i pozzetti sono stati chiusi perché tracimava l'acqua di scarico, la quale è stata deviata provvisoriamente nella zona del futuro centro diurno.

5.5. Pavimenti

I pavimenti sono apparsi privi di protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi. Non sono emersi pavimenti scivolosi o instabili.

5.6. Scale fisse

È presente uno scalone fisso di accesso a tutti i piani posto al centro dell'edificio di fronte all'ingresso. È una scala a prova di fumo in caso di incendio.



Vi sono poi anche due scale di emergenza metalliche esterne.



Le scale fisse hanno gradini con pedate e alzate di dimensioni adeguate. Sono dotate di corrimano da almeno uno dei due lati di altezza minima 100 cm. Gli scalini non sono scivolosi. Quelli delle scale di emergenza sono in metallo traforato e gli scalini della scalone interno hanno la parte terminale bocciardata antiscivolo.

Al primo e secondo piano dello scalone centrale sono presenti delle barriere facilmente amovibili per ridurre il rischio per gli ospiti in carrozzina di cadere dalla scala.



5.7. Porte

Le porte consentono per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Le porte delle camere e di alcuni altri ambienti sono rototraslanti. Le porte sui locali tecnici e di deposito sono REI120. Sull'ingresso vi sono due porte elettriche ad apertura scorrevole laterale.



In caso di assenza della corrente elettrica la porta scorrevole elettricamente di ingresso, che funge da uscita di emergenza, si apre facilmente a mano e le due porte laterali si aprono a spinta nel verso dell'esodo.

5.8. Finestre e superfici vetrate

Le finestre hanno parapetti alti almeno un metro da terra e quindi non presentano un rischio di caduta nel vuoto. Hanno sistema di apertura ad anta ribalta. I vetri delle finestre e delle superfici vetrate sono certificati ai fini del risparmio energetico.

I vetri sono dotati di certificazione attestante che gli stessi sono di classe 1(B)1 UNI EN 12600.

Per quanto riguarda il piano terra presente dichiarazione prestazionale rilasciata dalla ditta installatrice Predari Vetri di Mantova in data 10/01/2018, attestante che le superfici vetrate ivi collocate sono di classe 2(B)2 con riferimento alla norma UNI EN 12600 (vetro stratificato di sicurezza).

Vi sono superfici completamente vetrate che si ritengono ben visibili anche per la presenza di vetrofanie.

5.9. Microclima e illuminazione

Considerando la presenza di impianti di riscaldamento e raffrescamento / condizionamento in tutto l'edificio si presuppone che la temperatura dovrebbe essere confortevole sia in inverno che in estate. Ogni locale servito integra un controllo autonomo della temperatura ed umidità tramite sensore non manomissibile posto in ogni stanza, garantendo così una climatizzazione adattabile alle singole esigenze ed alle diverse funzioni.

Non vi sono luoghi di lavoro molto freddi oppure molto caldi / umidi.

Per l'accesso alle celle frigo in cucina è presente il giubbotto imbottito per il personale addetto.

Sulle finestre sono presenti veneziane o tende frangisole in alluminio orientabili e motorizzate sufficienti a permettere di ombreggiare

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di finestre e/o porte finestre apribili che permettono di areare i locali. È presente comunque in tutto l'edificio un sistema centralizzato di ricambio dell'aria

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di adeguata illuminazione naturale tramite le finestre / porte finestre presenti. In alcuni locali sono presenti anche dei lucernari. In tutti i luoghi di lavoro è comunque presente un impianto di illuminazione artificiale costituito da lampade a soffitto integrate nel controsoffitto. Nelle camere degli ospiti sono installati corpi illuminanti a parete, con luce fluorescente a basso consumo diretta ed indiretta, con comando da ogni singolo utente.

5.10. Servizi igienici e spogliatoi

Presenti servizi igienici sia per gli ospiti che per il personale. Sono suddivisi per sesso, arredati adeguatamente, riscaldati, dotati di acqua calda e fredda. Dovranno essere dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Presenti servizi igienici per portatori di handicap conformi. Sono di dimensioni adeguate anche per persone in carrozzina. Hanno gli ausili per portatori di handicap necessari.

Negli spogliatoi del personale sono presente delle docce chiuse con tende scorrevoli.

Presenti al piano interrato locali adibiti a spogliatoio del personale suddivisi per uomini e donne. I locali sono riscaldati e arredati adeguatamente. Sono presenti alcuni armadietti a doppio scomparto.



5.11. Vie di passaggio

Le vie di passaggio interne e esterne hanno una larghezza non inferiore ai 60 cm e un'altezza superiore ai 2 metri e sono mantenute libere da ostacoli o pericoli.

I corridoi e i passaggi in genere sono liberi da ostacoli ed hanno un livello di illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli, o riduzioni in altezza, non riducono a meno di mt. 2 il vano utile percorribile.

Per motivi di accreditamento ai sensi della L.R. 22/02 è necessario prevedere una rampa d'accesso per disabili nell'area verde nel giardino retrostante la struttura. Si segnala la problematica dell'eccessiva pendenza.

5.12. Scaffalature


Sono presenti scaffalature metalliche a parete nei depositi e in cucina. Sono in ottime condizioni di manutenzione, sono fissate contro il ribaltamento e/o caduta della merce, hanno indicazione della portata massima dei ripiani e non sono sovraccaricate. I ripiani non sono sovraccarichi di materiale e il materiale è disposto in maniera sicura.

5.13. Arredi

Gli arredi non presentano in generale spigoli vivi o parti pericolose. I cassetti sono dotati di fermo di apertura che ne impedisce la completa estrazione dalla loro sede.

Gli oggetti alle pareti e sugli scaffali sono esposti in maniera sicura e tale da non costituire un pericolo in caso di caduta accidentale e/o rovesciamento.

Al fine di evitare un possibile ribaltamento sono stati fissati a parete gli armadi presenti nelle camere degli ospiti e negli altri locali dove necessario. Analogamente per le TV nelle camere degli ospiti.



5.14. Locale cucina

Presente locale cucina a piano seminterrato data in appalto a impresa esterna. Si tratta di un ampio locale suddivisa in area cottura, area preparazione verdure, area lavaggio stoviglie, dispensa, area freezer, spogliatoio e servizi igienici personale di cucina. È compartimentato dal resto dell'edificio con strutture e

porte REI120. Sono presenti uscite di emergenza dirette verso l'esterno. Presenti a soffitto rivelatori di fumo e calore collegati all'impianto di rivelazione e allarme incendi della casa e un rivelatore fughe gas metano.

Il locale cucina non è soggetto al rilascio della deroga per l'utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei prevista dall'art. 65 del D.Lgs 81/2008.

Presente spogliatoio e servizi igienici per personale di cucina. Nello spogliatoio sono presenti armadietti a doppio scomparto.

In cucina sono presenti le attrezzature riportate nell'elenco Mod. AttLav_07 "Elenco attrezzature di lavoro - Locale cucina".

Le attrezzature presenti sono per la maggior parte nuove, oltre ad alcune attrezzature portate dalla vecchia struttura. Sono dotate di marcatura CE e conformi alle norme di sicurezza vigenti.

Presenti sul pavimento nella aree dove vi può essere sversamento di acque delle griglie di scarico per ridurre il rischio di avere pavimenti bagnati.

5.15. Locale lavanderia

Presente locale lavanderia e stireria a piano interrato compartimentato dal resto dell'edificio con strutture e porte REI120. Presenti uscite di emergenza dirette verso l'esterno. Presenti rivelatori di fumo e calore a soffitto collegati all'impianto di rivelazione e allarme incendi della casa.

Il locale lavanderia non è soggetto al rilesco della deroga per l'utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei prevista dall'art. 65 del D.Lgs 81/2008.

Sono presenti n. 2 lavatrici e 2 asciugatrici elettriche. Le lavatrici sono dotate di marcatura CE e sono conformi alle norme di sicurezza vigenti. L'altezza del cestello da terra è sufficiente a ridurre il rischio di lesioni dorso lombari per le addette lavanderia. Presente impianto per il caricamento e dosaggio automatico dei detersivi.

5.16. Camere di degenza

In ognuno dei tre nuclei sono presenti camere degli ospiti per complessivi 20 posti letto. Vi sono camere doppie e camere singole, tutti con servizi igienici attrezzati, alcuni in comune per più camere.



Le camere sono molto ampie e consentono una sicura movimentazione degli ospiti utilizzando i sollevatori presenti. Tutti i letti sono nuovi ad azionamento elettrico, dotati di marcatura CE.



RISCHI ASCENSORI E MONTACARICHI

5.17. Ascensori e montacarichi

Presenti due ascensori idraulici identici Schindler Spa, marcati CE, n. fabbrica 10631529 e 10631529-1 e , matr. 6/2014 e 7/2014 installati nel 2013 all'interno dello spazio a prova di fumo vicino alla scala interna.

I locali macchine sono sul tetto dell'edificio.



È archiviata agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Dichiarazione "CE" di conformità rilasciata dalla ditta Schindler SpA il 10/09/2013
- Libretto ascensore nr. 10631529" e nr. 10631529-1

Gli impianti sono soggetti all'obbligo della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/1999. Affidato incarico ad Organismo di verifica abilitato "I.P.I. Srl" di Roma.

Presenti verbali delle ultime verifiche biennali eseguite in data 14/08/2020.

Prossima scadenza: 14/08/2022.

Gli ascensori:

- hanno pulsante di allarme in caso di emergenza e sistema citofonico di comunicazione in cabina con locale macchine;
- hanno collegamento telefonico diretto con ditta manutenzione esterna;
- hanno in cabina luce di emergenza a batteria;
- hanno presso il locale macchine la procedura per la manovra in emergenza;
- sono dotati di sistema automatico di ritorno al piano in caso di assenza della corrente elettrica;
- hanno cartello "*Divieto di utilizzo in caso di incendio*" all'esterno delle cabine di piano in quanto non essendo "ascensori antincendio" non possono essere utilizzati in caso di incendio;
- sono sottoposti a manutenzione periodica da parte di impresa di manutenzione esterna abilitata; le manutenzioni vengono eseguite regolarmente come risulta dai rapportini di intervento rilasciati;
- sono stati muniti di codice digitale per il loro utilizzo.

RISCHI IMPIANTO ELETTRICO

5.18. Forza motrice e illuminazione

L'impianto di illuminazione e f.m. viene alimentato da un quadro di consegna BT in adiacenza al misuratore ENEL. Potenza installata 99 kW. Sistema di alimentazione : TT. Anno di installazione: 2013.

Sono presenti quattro quadri elettrici a piano interrato, due a piano terra e due al primo piano. Le tubazioni degli impianti sono in pvc, i cavi sono del tipo FG7OM1 e FMM9. Vengono servite utenze tipiche della linea civile: prese, comandi, interruttori, ecc.



Presente interruttore di sgancio della corrente elettrica dell'edificio nel quadro elettrico generale al piano interrato.

Gli interruttori delle varie utenze nei quadri elettrici sono provvisti di protezioni differenziali con tarature 0,03A e/o 0,3A. I cavi elettrici sono canalizzati. Al momento non vi sono prese multiple. Le prese sono di tipo adeguato alle utenze elettriche che alimentano. Quelle che superano 1 kW sono dotate di interblocco elettrico. Nell'ultimo sopralluogo non sono emersi cavi elettrici pericolosi

Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e di illuminazione del p.i. Paolo Albertini.
- Dichiarazioni di conformità ex DM 37/08 nuovo impianto elettrico illuminazione e f.m. e impianto elettrico impianto di condizionamento rilasciate il 10/04/2013 dalla impresa installatrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto elettrico a firma dell'Ing. Montaldo del 12/09/2013.
- Dichiarazione di conformità e certificato di collaudo dei quadri elettrici di bassa tensione rilasciati il 7/01/2013 dalla ditta costruttrice EDP di Davide Pomo di Castellmare di Stabia (NA).

Affidato incarico a impresa specializzata per la manutenzione e controlli periodici dell'impianto elettrico ai sensi art. 86 D.Lgs 81/08 con mantenimento di un registro dei controlli.

5.19. Gruppo elettrogeno

È presente al piano seminterrato e all'esterno della casa un locale coperto predisposto per l'installazione di un futuro gruppo elettrogeno di caratteristiche non note.



5.20. Impianto messa a terra

Presente impianto di messa a terra. Il modo di collegamento del sistema a terra è del tipo TT secondo la classificazione prevista dalla norma CEI 64-8.

I pozzetti di ispezione dell'impianto di terra sono stati adeguatamente segnalati. Agli atti dell'Ufficio Amministrativo è archiviata la planimetria riportante la distribuzione dell'impianto di terra.



Presente agli atti dell'ufficio amministrativo la seguente documentazione:

- Dichiarazioni di conformità ex DM 37/08 nuovo impianto elettrico illuminazione e f.m. (contenente quindi anche impianto messa a terra) rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa installatrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).

Nel corso del 2020 l'Istituto ha fatto realizzare il rifacimento completo dell'impianto equipotenziale presso tre locali ad uso medico della struttura (palestra piano terra, ambulatorio piano 1°, medicheria piano 1°).

Presente in proposito la seguente documentazione:

- progetto redatto da p.i. Claudio Perlini di Verona;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 rilasciata in data 4/02/2020 dall'impresa installatrice PIT S.r.l. di Bussolengo (VR).

Ai sensi del D.P.R. 462/2001 l'impianto è soggetto all'obbligo di verifica biennale.

Affidato incarico all'Organismo di verifica "I.P.I." di Roma.

Ultima verifica biennale positiva del 15/05/2019.

Prossima scadenza: 15/05/2021 (termine scaduto).

5.21. Protezione contro scariche atmosferiche

L'edificio non ha un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Conservata agli atti dell'ufficio amministrativo la relazione di calcolo di autoprotezione contro le scariche atmosferiche secondo CEI EN 62305-2 redatta dal p.i. Maurizio Ferretti il 23/10/2019, dalla quale risulta che la struttura risulta autoprotetta.

RISCHI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

5.22. Impianto di riscaldamento

La produzione del calore e dell'acqua calda sanitaria e dell'aria fresca nella stagione calda sono assicurati da una caldaia a condensazione ELCO Auron 40 a due moduli di 80 kW di potenza installata nel locale centrale termica al piano seminterrato integrata da una batteria di pannelli solari sulla copertura con un generatore ad assorbimento in pompa di calore SYSTEMA di 70 kW di potenza installato sulla copertura.

La distribuzione del calore e del raffrescamento è affidata a soffitti radianti Giacomini in cartongesso, che assicurano una distribuzione uniforme del caldo e del freddo, eliminando moti convettivi dell'aria o, ancor peggio, flussi d'aria, soprattutto fredda, e da radiatori tubolari in acciaio ERCOS al piano seminterrato e nel vano scale.



Secondo la relazione generale del progetto esecutivo la tipologia impiantistica adottata per il riscaldamento è stata scelta per garantire le migliori condizioni termoigrometriche per il confort interno, sia estivo che invernale, con particolare attenzione rivolte alle problematiche riguardanti il risparmio energetico ed il recupero di calore, la sicurezza di funzionamento e l'affidabilità.

Tutta la struttura è dotata di impianto meccanico di trattamento dell'aria ambiente, con il duplice scopo di mantenere salubre l'aria all'interno di tutti i locali e di regolarne il grado di umidità, garantendo così il massimo confort ambientale.



Ogni locale servito integra un controllo autonomo della temperatura ed umidità tramite sensore non manomissibile posto in ogni stanza, garantendo così una climatizzazione adattabile alle singole esigenze ed alle diverse funzioni.

L'impianto a pannelli solari integrato nella copertura orientata a Sud è stato dimensionato per garantire principalmente la produzione di acqua calda sanitaria.

Ad evitare ogni rischio per la salute dei pazienti l'impianto è stato dotato di ogni presidio tecnico atto ad escludere un possibile inquinamento batteriologico da legionella.

Gli impianti del gas metano della cucina e della centrale termica sono stati realizzati con tubazioni a norma ed hanno elettrovalvola di intercettazione del metano in caso di emergenza.

Presente all'esterno della cucina e della centrale termica la valvola di chiusura dell'alimentazione del gas metano. Le valvole sono correttamente segnalate con idonea segnaletica.



Cucina



Centrale termica

Presente all'esterno della cucina e della centrale termica (vedi foto sopra) il pulsante di sgancio della corrente elettrica dei due locali.

Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo dell'impianto redatto da Termotecnica B&B Snc di Verona.
- Dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto di riscaldamento (comprendente centrale termica a gas metano da 80 kW, generatori a gas in pompa di calore ad assorbimento, canna fumaria in acciaio inox a doppia parete, rete di distribuzione del calore, terminali soffitti radianti e radiatori) rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Dichiarazioni di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto rete gas metano cucina e centrale termica rilasciate il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Dichiarazioni di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto ventilazione forzata degli ambienti completo di unità di trattamento aria e recupero calore rilasciate il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto di condizionamento e dell'impianto di alimentazione gas metano in cucina a firma dell'Ing. Montaldo del 12/09/2013.

L'impianto termico è soggetto all'obbligo dell'omologazione INAIL (ex. ISPESL) avendo una potenza superiore a 35 kW. Denuncia inviata con raccomandata il 2/05/2014.

Ai sensi del punto 4. della Circolare Ministero del lavoro 13 agosto 2012, n. 23 (Chiarimenti sull'applicazione del D.M. 11/4/2011) la centrale termica non è soggetta all'obbligo della verifica quinquennale di cui al D.M. 11/4/2011, pur avendo una potenza superiore a 116 kW, in quanto non è necessaria all'attuazione del processo produttivo dell'azienda ma utilizzata solo per riscaldamento locali.

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 100

Affidato a impresa specializzata l'incarico di Terzo Responsabile dell'impianto termotecnico con mantenimento di un registro delle manutenzioni eseguite.

5.23. Impianto di raffrescamento / condizionamento

Vedi capitolo precedente

RISCHI IMPIANTO GAS MEDICALI

5.24. Impianto gas medicali

Presente impianto gas medicali. Il locale contenente le bombole è posizionato a piano terra vicino alla scala di emergenza. All'esterno vi sono i riduttori di pressione che convogliano i gas attraverso tubazioni distinte alle camere di degenza.



Al momento l'impianto raggiunge solo sei posti letto (tre a piano terra e tre a primo piano) e per questo motivo il Datore di lavoro ha deciso di NON utilizzarlo.



Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/08 dell'impianto gas medicali rilasciato dalla ditta installatrice Tecnomedical Spa di Verona il 17/06/2013.
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto gas medicali a firma dell'Ing. Montaldo del 12/09/2013.

Per gli ospiti che necessitano di bombole di ossigeno vengono impiegate bombole portatili con apposito carrellino portabombole.

Le bombole sono immagazzinate nel locale aperto posto sul retro dell'edificio vicino al locale dei rifiuti. Le bombole vuote sono separate dalle piene e sono tutte vincolate contro la caduta con apposita catenella.



RISCHIO INCENDIO

5.25. Certificato Prevenzione Incendi

Ai sensi del D.P.R. 151/2011 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”* la casa di riposo risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco per le seguenti attività:

- N. 68.3.B "Casa di riposo ... da 50 a 100 posti letto"
- N. 74.1.A "Impianto di produzione del calore di potenza da 116 a 350 Kw"

Presente agli atti dell'ufficio amministrativo il progetto di prevenzione incendi approvato dai Vigili del Fuoco di Verona il 30/10/2007, pratica n. 71655. Presentata SCIA prevenzione incendi il 30/12/2013.

Inviata ai VV.F. Verona ultima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dal p.i. Umberto Bissoli in data 20/12/2018.

Prossima scadenza: 20/12/2023.

5.26. Valutazione rischio incendio

Ai sensi del punto 9.2.1) dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”* la casa di riposo è classificata a rischio di incendio **ELEVATO**.

5.27. Registro dei controlli di prevenzione incendi

Presente agli atti dell'ufficio amministrativo e mantenuto regolarmente aggiornato dalla Direzione il *“Registro dei controlli di prevenzione incendi”* dove sono annotati gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

5.28. Estintori

Presenti:

- n. 26 estintori a polvere 6 kg
- n. 3 estintori a CO2 da 5 kg (uno per piano)
- n. 2 estintori idrici da 6 lt



Estintore a polvere



Estintore a CO2

Presenti anche n. 2 armadi contenenti i necessari DPI per gli addetti prevenzione incendi.

In occasione dell'ultimo sopralluogo gli estintori erano uniformemente distribuiti, segnalati da adeguata cartellonistica e raggiungibili senza ostacoli. Sono vincolati contro la possibile caduta in quanto appesi al muro con la propria staffa in dotazione. L'altezza da terra è corretta.

La verifica semestrale è affidata a ditta esterna abilitata e viene eseguita regolarmente come risulta dalle punzonature sui cartellini di controllo.

5.29. Impianto idrico antincendio

Presente impianto idrico antincendio costituito da:

- N. 6 Idranti a parete UNI 45 esterni all'edificio
- N. 3 Idranti a parete UNI 45 interni all'edificio



- N. 1 Idrante soprassuolo UNI 70



- N. 1 attacco motopompa UNI 70 (sotto terra)



L'impianto idrico antincendio è alimentato dall'acquedotto comunale.

Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo redatto da Termotecnica B&B Snc di Verona secondo norma UNI 10779.
- Dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto antincendio (comprendente anello perimetrale in tubo di polietilene interrato, raccordi interni in acciaio, cassette da esterno UNI45 e n. 1 attacco motopompa VVF) rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto idrico antincendio a firma del Per. Ind. Gobber Mauro del 18/06/2016.
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto antincendio a firma dell'Ing. Montaldo del 12/09/2013.

In data 19/12/2018 è stato eseguito il sopralluogo e la prova di portata e pressione dell'impianto idrico antincendio dal p.i. Umberto Bissoli in occasione del rinnovo del CPI. La pressione e portata dell'impianto è risultata conforme alla norma UNI 10779. È archiviata agli atti dell'Ufficio Amministrativo copia della dichiarazione firmata dal tecnico e inviata ai VV.F..

In occasione dell'ultimo sopralluogo gli idranti erano segnalati da adeguata cartellonistica, le cassette dotate di lastre safe-crash, raggiungibili senza ostacoli.

Affidato incarico a impresa specializzata per la manutenzione semestrale dell'impianto idrico antincendio registrando le manutenzioni sul "*Registro dei controlli di prevenzione incendi*".

5.30. Impianto rilevazione incendi

Presente un impianto di rilevazione incendio automatico e segnalazione manuale e rilevazione incendio conforme alla norma UNI 9795. Sono installati rilevatori puntiformi convenzionali ad effetto Tyndal per tutte le stanze adibite a degenza, corridoi, uffici e sale polifunzionali. Per i rivelatori che non sono direttamente visibili (es. rivelatori sopra il controsoffitti, nei canali di condizionamento, all'interno dei macchinari, etc.), è stata installata segnalazione luminosa in posizione visibile (ripetizione del segnale) in modo che possa immediatamente essere individuato il punto da cui proviene l'eventuale allarme.



Nei locali tecnici come centrale termica e cucina sono installati sensori di calore e temperatura; mentre per il monitoraggio dei canali d'aria, nella sezione ripresa, sono installati dei rilevatori per condotte.

Nella centrale termica e in cucina sono presenti anche un rivelatore URMET di fughe di gas metano.



Presente centrale di allarme incendio digitale 4loop URMET posizionata a piano terra nel salone. La centrale è collegata all'impianto di "Voice Evacuation".



La centrale dell'impianto antincendio emette due differenti tipologie di segnalazione:

- segnale sonoro semplice che identifica un guasto o un malfunzionamento dell'impianto di rivelazione incendi;
- sirena con segnale acustico forte che identifica e rivela un principio di incendio, di qualsiasi entità esso sia.

Presenti pulsanti di allarme URMET ad attivazione manuale tramite rottura vetro, colore rosso.



Per la segnalazione dell'allarme incendio sono presenti delle targhe ottico/acustiche di segnalazione allarme incendio URMET a luce fissa o lampeggiante corredato da sirena esterna autoalimentata URMET a suono continuo.



Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo dell'impianto redatto dal p.i. Paolo Albertini
- Lettera redatta da Duemme S.r.l. avente per oggetto *Impianto rilevazione incendio URMET - stato impianto* (ns. prot. nr. 993 del 02.09.2014)".
- Dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto rilevazione incendi rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto diffusione sonora rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 del nuovo impianto di rete bus B/Ticino rilasciata il 10/04/2013 dalla impresa esecutrice Piramide Srl di Pomigliano D'Arco (NA).
- Certificato di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio e rivelazione fughe gas a firma dell'Ing. Montaldo di Cagliari del 12/09/2013.

Affidato incarico a impresa specializzata per la manutenzione semestrale dell'impianto di rivelazione e allarme incendi e rivelazione fughe gas metano in cucina e centrale termica registrando le manutenzioni sul "Registro dei controlli di prevenzione incendi".

5.31. Impianto illuminazione di emergenza


L'illuminazione di emergenza è costituita da n. 184 lampade di emergenza con batterie al Ni-Cd, autonomia 1h , ricarica 12 h, equipaggiate con circuito elettronico ausiliario dotato di fotodiodo per il riconoscimento della lampada guasta.



L'impianto di illuminazione di emergenza viene periodicamente provato da ditta abilitata. L'esito delle prove viene riportato sul "Registro dei controlli di prevenzione incendi".

5.32. Vie di fuga e uscite di emergenza

Presenti vie di fuga interne da ogni piano che conducono alle n. 8 uscite di emergenza presenti nell'edificio. Presenti anche due scale di emergenza metalliche esterne.



Sia le vie di fuga che le uscite di emergenza sono segnalate adeguatamente con idonea segnaletica conforme, in alcuni casi luminosa.



Le vie di fuga e le uscite di emergenza hanno altezza minima di 2 metri e larghezza minima di 120 cm. Le uscite di emergenza sono raggiungibili con distanze conformi al DM 18/09/2002 (norma prevenzione incendi per le case di riposo) e sono dotate di sistema di facile apertura nel verso dell'esodo. Al momento dell'ultimo sopralluogo le uscite di emergenza erano libere da ostacoli e facilmente raggiungibili dai luoghi di lavoro.

I vetri delle uscite di emergenza con ante vetrate sono dotati di certificazione antisfondamento rilasciata dal produttore Arti Vetro Srl.

Presente un punto di raccolta esterno nell'area verde sul retro dell'edificio.



5.33. Compartimentazione dell'edificio

La casa di riposo è suddivisa in compartimentazioni antincendio. Il vano scale e ascensori è un compartimento antincendio a prova di fumo. I locali tecnici a piano interrato e i depositi sia a piano interrato che ai piani superiori sono dei compartimenti antincendio. I vari compartimenti antincendio sono suddivisi con strutture e n. 41 porte REI 120. Il vano scale e ascensori è compartimentato con portoni antincendio scorrevoli provvisti di n. 4 portoni scorrevoli REI 120.



Le porte REI sono installate correttamente. Quelle sempre aperte solo collegate all'impianto rivelazione e allarme incendi per mezzo di elettrocalamite.



Presenti serrande tagliafuoco sulle canalizzazioni dell'impianto di trattamento aria nelle zone dove le canale attraversano pareti di compartimentazione antincendio.



Al momento dell'ultimo sopralluogo le porte e i portoni REI erano liberi di ostacoli e facilmente apribili. Presente agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente la seguente documentazione:

- Nr. 7 Certificazioni di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti (PIN 2.2-2012_CERT.REI) a firma dell'Ing. Enrico Montaldo di Cagliari di cui nr. 6 del 9/09/2013 e nr. 1 del 13/12/2013.
- Nr. 28 Dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (PIN-2.3_2012_DICH.PROD) a firma dell'Ing. Enrico Montaldo di Cagliari di cui nr. 4 del 06/08/2013, nr. 6 del 09/09/2013 e nr. 18 del 12/09/2013.
- Dichiarazioni di conformità delle porte REI a firma del produttore.
- Dichiarazioni di corretta posa in opera delle porte REI redatte dall'installatore.
- Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/08 per installazione impianto digitalizzato a tastiera numerica su porte anticendio presenti presso i n. 3 nuclei della Casa di riposo (Giallo - Blu - Bordeaux) rilasciata da ditta esecutrice Albini Ferdinando di Verona in data 30/01/2020.


Affidato incarico a impresa specializzata per la manutenzione semestrale delle porte e portoni REI registrando le manutenzioni sul "*Registro dei controlli di prevenzione incendi*".

5.34. Piano di emergenza

Presente il Piano di Emergenza riportante le procedure da seguire per la gestione di varie situazioni di emergenza in conformità all'Allegato VIII del D.M. 10/03/1998.

5.35. Planimetrie di evacuazione

Presenti in vari punti alle pareti le planimetrie di evacuazione riportanti l'indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei pulsanti di sgancio della corrente elettrica, delle valvole di intercettazione del gas, della posizione degli estintori, idranti, naspi e cassette di primo soccorso, nonché istruzioni da seguire in caso di emergenza incendio.



5.36. Prove di evacuazione

Eseguite regolarmente almeno una volta all'anno delle prove di evacuazione con simulazione di una emergenza incendio. Agli atti dell'ufficio amministrativo sono conservati i verbali delle prove di evacuazione eseguite.

Organizzare prossima prova di evacuazione dopo fine periodo emergenza Covid-19.

5.37. RISCHIO DI FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE

Si definisce "**Atmosfera esplosiva**" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri. Esiste soltanto se il limite inferiore di esplosione (LEL) viene superato e non si raggiunge il limite superiore di esplosione (UEL). Il LEL o l'UEL sono caratteristiche specifiche di una sostanza che vengono determinate sperimentalmente.

Si definisce "**Area a rischio di esplosione**" un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati. Le aree a rischio di esplosione sono ripartite nelle seguenti zone:

ZONA 0	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
ZONA 1	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
ZONA 2	Area in cui durante le normali attività <u>non è probabile</u> la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata
ZONA 20	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria
ZONA 21	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
ZONA 22	Area in cui durante le normali attività <u>non è probabile</u> la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

Un'atmosfera esplosiva che non si ritiene possa formarsi in quantità tali da richiedere speciali precauzioni si considera non pericolosa e non genera una zona.

Aree a rischio di formazione atmosfere esplosive

Le aree dell'azienda dove vi può essere il rischio di formazione di atmosfere esplosive sono:

- Centrale termica a metano;
- Cucina.

La centrale termica e la cucina sono escluse dal campo di applicazione del Titolo XI del D. Lgs 81/2008 in quanto utilizzano apparecchi a gas conformi al DPR 661/96 (Direttiva gas). Inoltre sia in cucina che in centrale termica sono presenti le seguenti misure contro rischio di formazione atmosfere esplosive:

- presenza di rivelatore fughe gas metano;
- le tubazioni del gas metano corrono in prevalenza all'esterno dell'edificio;
- gli apparecchi a gas sono marcati CE per la direttiva gas;
- presenti valvole di chiusura del gas metano segnalate e in posizione facilmente accessibile;
- presenti aperture di areazioni di dimensioni sufficienti alla potenza degli impianti a gas;

Si ritiene quindi che sia altamente improbabile la formazione di atmosfere esplosive dovute a perdite di metano nella centrale termica e in cucina.

5.38. RISCHIO RADON

Ai sensi del D.Lgs.241 del 26 maggio 2000 il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare la misurazione della concentrazione di Radon nei luoghi di lavoro "sotterranei" e, qualora venga riscontrato il superamento dei limiti fissati dalla legge, deve darne segnalazione alle competenti autorità adottando nel contempo le necessarie azioni di rimedio. Il Radon 222 è un gas radioattivo naturale incolore, estremamente volatile, generato da alcune rocce della crosta terrestre; il gas, decadendo, emette radiazioni di tipo alfa. Tra i minerali a più elevata concentrazione vi sono i materiali di origine vulcanica, mentre bassi valori si riscontrano nei marmi, travertini ed arenarie. Il Radon si diffonde nell'aria dal suolo per diffusione dei fluidi oppure per convezione determinata dai gradienti di pressione presenti nel sottosuolo. La differenza di pressione tra suolo ed ambiente chiuso porta il gas attraverso fessure e piccoli fori dalle cantine e locali interrati in genere agli ambienti domestici e lavorativi, solitamente in depressione rispetto all'esterno. Negli spazi aperti il gas viene diluito dalle correnti d'aria e pertanto non raggiunge concentrazioni elevate; negli ambienti chiusi il Radon si accumula e può arrivare a concentrazioni elevate. L'aria contenente Radon e i suoi prodotti di decadimento, una volta respirata, si lega alle pareti dell'apparato bronchiale: vi è un consenso generale in ambito medico-scientifico sul fatto che l'esposizione al Radon rappresenti, dopo il fumo diretto, la principale causa di tumore polmonare.

L'unità di misura della concentrazione di Radon è il Becquerel per metro cubo (Bq/m^3) che esprime le disintegrazioni al secondo in $1 m^3$ di materiale o ambiente. La norma introduce una soglia di azione pari a $500 Bq/m^3$ ed una soglia di attenzione di $400 Bq/m^3$, cui corrispondono differenti opzioni di intervento.

Le "Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 6/02/2003 definiscono **locale o ambiente sotterraneo** il "locale e/o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno". La definizione "include anche tutti quelli che hanno una apertura verso l'esterno e i locali che sono circondati da un'intercapedine aerata".

La misurazione deve essere effettuata in tutti gli ambienti aventi le caratteristiche di cui sopra quando al loro interno il personale trascorra una frazione di tempo significativa, individuata in almeno dieci ore mensili.

Locali sotterranei con possibile presenza di radon

Sono presenti locali sotterranei adibiti a depositi e/o spogliatoi, locale lavanderia, cucina. I locali depositi e spogliatoi non prevedono presenza fissa del personale per oltre dieci ore mensili. Nei locali cucina e lavanderia si ritiene improbabile la presenza di radon in quanto i locali sono costantemente areati.

Calcolo del livello di esposizione

Non si ritiene necessario.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Non applicabile.

Sezione 6

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MANSIONI

6.1. Coordinatrice socio sanitaria assistenziale

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- attività varia amministrativa;
- inserimento dati sanitari;
- gestione e coordinamento del personale;
- "direttore dell'esecuzione" negli appalti di servizi di rilievo sanitario ed assistenziale;
- gestione dei turni e dei servizi all'ospite;
- gestione relazioni con familiari.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	2	2	Trascurabile	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi				Nulla	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nulla	
- Rumore				Nulla	
- Vibrazioni				Nulla	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	EB<(10% VA _{inf})
- ROA				Nulla	
- Agenti chimici				Nulla	
- Agenti cancerogeni				Nulla	
- Amianto				Nulla	
- Radon				Nulla	
- Agenti biologici e legionella				Nulla	
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nulla	
- Lavoro notturno				Nulla	
- Lavori in quota				Nulla	
- Lavori isolati				Nulla	
- Lavori in ambienti confinati				Nulla	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	I _{STRESS} = 41,0
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nulla	
- Aggressione				Nulla	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro				Nulla	
- Abuso alcol				N.A.	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

6.2. Impiegato

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- contabilità e inserimento dati;
- gestione del personale;
- informatizzazione e archiviazione atti;
- attività varia amministrativa e gestione corrispondenza;
- gestione inventario.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	2	2	Trascurabile	
- Attrezzature munite di VDT	2	2	4	Basso	
- Movimentazione manuale carichi				Nullo	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nullo	
- Rumore				Nullo	
- Vibrazioni				Nullo	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	$EB < (10\% VA_{inf})$
- ROA				Nullo	
- Agenti chimici				Nullo	
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella				Nullo	
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno				Nullo	
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	$I_{STRESS} = 47,4$
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nullo	
- Aggressione				Nullo	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro				Nullo	
- Abuso alcol				N.A.	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nullo	

6.3. Infermiere

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- svolgimento di tutte le attività di assistenza infermieristica alle persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti che sono ospitate presso la casa;
- provvede alla preparazione ed alla somministrazione delle terapie;
- effettua le medicazioni, gli interventi di primo soccorso e la rilevazione dei parametri vitali;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale degli ospiti e ne segnala anomalie nelle condizioni psico-fisiche;
- collabora con il personale sanitario e provvede all'approvvigionamento dei medicinali ed alla gestione della farmacia;
- effettua le consegne di servizio al personale socio assistenziale;
- compilazione della cartella sanitaria.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	3	3	Basso	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi	1	2	2	Trascurabile	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nullo	
- Rumore				Nullo	
- Vibrazioni				Nullo	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	$EB < (10\% VA_{inf})$
- ROA				Nullo	
- Agenti chimici	2	2	4	Potenzialm. non irrilevante per salute	$R_{cum} = 12,7 : 15,8$
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella	2	3	6	Medio	
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno	1	2	2	Trascurabile	meno di 80 notti/anno
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	2	3	6	Medio	$I_{STRESS} = 61,5$
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi	1	2	2	Trascurabile	
- Aggressione	1	3	3	Basso	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	4	8	Elevato	
- Abuso alcol	1	3	3	Basso	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope			-	N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 118

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

6.4. Operatore Socio Sanitario O.S.S.

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- distribuzioni colazioni ed assistenza;
- igiene del paziente parziale e/o completa;
- rifacimento letti, riordino unità del paziente, riordino sanitari e materiale usato;
- distribuzione materiale e relativa registrazione;
- distribuzione pasto e assistenza e riordino materiale usato ed invio alla cucina centrale;
- mobilizzazioni e trasferimento pazienti dal letto alla carrozzina e viceversa;
- aiuto nella deambulazione;
- sistemazione pazienti per il riposo pomeridiano;
- comunicazioni varie relative ai pazienti agli infermieri.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	2	2	4	Basso	Uso frequente sollevatore
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi	1	2	2	Trascurabile	$I_{MAPO} < 1,0$
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nulla	
- Rumore				Nulla	
- Vibrazioni				Nulla	
- Campi elettromagnetici	1	3	3	Basso	$(10\% VA_{inf}) \leq EB < VA_{inf}$
- ROA					
- Agenti chimici	2	2	4	Potenzialm. non irrilevante per salute	$R_{cum} = 12,7 : 15,8$
- Agenti cancerogeni				Nulla	
- Amianto				Nulla	
- Radon				Nulla	
- Agenti biologici e legionella	1	3	3	Basso	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nulla	
- Lavoro notturno	1	2	2	Trascurabile	meno di 80 notti/anno
- Lavori in quota				Nulla	
- Lavori isolati				Nulla	
- Lavori in ambienti confinati				Nulla	
- Stress lavoro correlato	2	3	6	Medio	$I_{STRESS} = 51,8$
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi	1	2	2	Trascurabile	
- Aggressione	1	3	3	Basso	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	4	8	Elevato	
- Abuso alcol	1	3	3	Basso	

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope			-	N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

6.5. Fisioterapista

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- organizza attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale degli ospiti;
- segnala anomalie nelle condizioni psico-fisiche dell'ospite;
- gestisce gli ausili di competenza;
- segnalazione al medico per la prescrizione degli ausili.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	3	3	Basso	Uso sollevatore, elettromedicali
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi	2	2	4	Basso	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nullo	
- Rumore				Nullo	
- Vibrazioni				Nullo	
- Campi elettromagnetici	1	3	3	Basso	$(10\% VA_{inf}) \leq EB < VA_{inf}$
- ROA				Nullo	
- Agenti chimici				Nullo	
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella	1	3	3	Basso	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno				Nullo	
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	ISTRESS = 28,7
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nullo	
- Aggressione	1	3	3	Basso	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	3	6	Medio	
- Abuso alcol	1	2	2	Trascurabile	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope			-	N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nullo	

6.6. Educatore

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- organizza e gestisce attività educativo occupazionali per gli Ospiti;
- collabora per il recupero e il miglioramento della sfera socio-relazionale degli Ospiti;
- gestisce l'attività di volontariato esterno;
- collabora alla gestione dell'attività religiosa e culturale con il coinvolgimento delle realtà parrocchiali e del territorio.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	2	2	Trascurabile	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi				Nullo	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nullo	
- Rumore				Nullo	
- Vibrazioni				Nullo	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	EB<(10% VA _{inf})
- ROA				Nullo	
- Agenti chimici				Nullo	
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella	1	2	2	Trascurabile	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno				Nullo	
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	I _{STRESS} = 28,7
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nullo	
- Aggressione				Nullo	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro				Nullo	
- Abuso alcol				N.A.	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nullo	

6.7. Psicologo

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- attività di sostegno psicologico agli ospiti, al personale ed ai familiari;
- attività di riabilitazione cognitiva;
- utilizzo di strumenti psicologici (test, questionari, colloqui, interviste);
- collaborazione per le attività di formazione.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	2	2	Trascurabile	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi				Nullo	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nullo	
- Rumore				Nullo	
- Vibrazioni				Nullo	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	EB<(10% VA _{inf})
- ROA				Nullo	
- Agenti chimici				Nullo	
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella	1	2	2	Trascurabile	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno				Nullo	
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	I _{STRESS} = 28,7
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nullo	
- Aggressione	1	3	3	Basso	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro				Nullo	
- Abuso alcol				N.A.	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nullo	

6.8. Addetto lavanderia

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- responsabile della biancheria per il pernottamento ed il soggiorno dell’Ospite;
- gestisce i servizi interni di lavanderia e guardaroba;
- deve occuparsi della conservazione e registrazione di tutta la biancheria (stiratura, piccoli lavori di cucito).

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	2	2	4	Basso	
- Attrezzature munite di VDT					
- Movimentazione manuale carichi	1	3	3	Basso	$I_{niosh} = 0,67 (F)$
- Movimenti ripetitivi arti superiori					
- Rumore	1	2	2	Trascurabile	$L_{ex,8h} < 80 \text{ dB(A)}$
- Vibrazioni					
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	$EB < (10\% VA_{inf})$
- ROA					
- Agenti chimici	1	3	3	Irrelevante per la salute	$R_{cum} < 15$
- Agenti cancerogeni				Nullo	
- Amianto				Nullo	
- Radon				Nullo	
- Agenti biologici e legionella	1	3	3	Basso	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nullo	
- Lavoro notturno				Nullo	
- Lavori in quota				Nullo	
- Lavori isolati				Nullo	
- Lavori in ambienti confinati				Nullo	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	$I_{STRESS} = 32,1$
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi	1	2	2	Trascurabile	
- Aggressione				Nullo	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	4	8	Elevato	
- Abuso alcol				Nullo	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope			-	N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nullo	

6.9. Addetto pulizie

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- cura il riassetto e la pulizia delle camere degli Ospiti;
- pulizia e il riordino dei locali delle camere degli ospiti;
- rifacimento dei letti e il cambio della biancheria;
- pulizia dei corridoi di piano e delle scale di accesso.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	2	2	4	Basso	
- Attrezzature munite di VDT				Nulla	
- Movimentazione manuale carichi	1	3	3	Basso	I _{niosh} = 0,45 (F)
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nulla	
- Rumore				Nulla	
- Vibrazioni				Nulla	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	EB<(10% VA _{inf})
- ROA				Nulla	
- Agenti chimici	2	2	4	Potenzialm. non irrilevante per salute	R _{cum} = 12,7 : 18,2
- Agenti cancerogeni				Nulla	
- Amianto				Nulla	
- Radon				Nulla	
- Agenti biologici e legionella	1	3	3	Basso	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nulla	
- Lavoro notturno				Nulla	
- Lavori in quota				Nulla	
- Lavori isolati				Nulla	
- Lavori in ambienti confinati				Nulla	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	I _{STRESS} = 29,0
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi	1	2	2	Trascurabile	
- Aggressione				Nulla	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	4	8	Elevato	
- Abuso alcol				Nulla	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope			-	N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

6.10. Assistente sociale

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale, per il sostegno degli Ospiti residenti e dei loro familiari;
- collaborazione all'organizzazione e alla programmazione di interventi specifici nel campo dei servizi sociali;
- segretariato sociale;
- referente per la formazione del personale;
- attività di raccolta ed elaborazione dati sociali e psicosociali;
- attività amministrativa varia.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	1	2	2	Trascurabile	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi				Nulla	
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nulla	
- Rumore				Nulla	
- Vibrazioni				Nulla	
- Campi elettromagnetici	1	2	2	Trascurabile	EB<(10% VA _{inf})
- ROA				Nulla	
- Agenti chimici				Nulla	
- Agenti cancerogeni				Nulla	
- Amianto				Nulla	
- Radon				Nulla	
- Agenti biologici e legionella	1	2	2	Trascurabile	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nulla	
- Lavoro notturno				Nulla	
- Lavori in quota				Nulla	
- Lavori isolati				Nulla	
- Lavori in ambienti confinati				Nulla	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	I _{STRESS} = 28,7
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi				Nulla	
- Aggressione	1	3	3	Basso	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro				Nulla	
- Abuso alcol				N.A.	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				N.A.	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

6.11. Operaio generico

Descrizione delle attività inerenti la mansione

- carico e scarico merci dal magazzino della casa e distribuzione/rifornimento ai piani;
- piccole manutenzioni ordinarie (non su impianti elettrici);
- guida automezzo aziendale per commissioni varie e trasporto ospiti alle varie visite programmate presso le varie strutture sanitarie della provincia di Verona;
- ritiro / consegna esami di laboratorio c/o ospedali;
- piccola manutenzione aree verdi e sfalcio erba;
- pulizie aree esterne con utensili manuali.

Non svolge lavori elettrici, lavori in quota superiore a 2 mt da terra, saldature, attività con possibile esposizione a sostanze chimiche pericolose.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Attrezzature di lavoro	2	2	4	Basso	
- Attrezzature munite di VDT	1	2	2	Trascurabile	
- Movimentazione manuale carichi	1	3	3	Basso	$I_{niosh} < 0,85$
- Movimenti ripetitivi arti superiori				Nulla	
- Rumore	1	2	2	Trascurabile	$L_{ex,8h} < 80 \text{ dB(A)}$
- Vibrazioni corpo intero	1	2	2	Trascurabile	Nella guida degli automezzi
- Campi elettromagnetici	1	3	3	Basso	$(10\% VA_{inf}) \leq EB < VA_{inf}$
- ROA				Nulla	
- Agenti chimici	1	2	2	Trascurabile	
- Agenti cancerogeni				Nulla	
- Amianto				Nulla	
- Radon				Nulla	
- Agenti biologici e legionella	1	3	3	Basso	Agenti 2° livello
- Rischio Covid-19	3	3	9	Elevato	
- Lavori elettrici				Nulla	
- Lavoro notturno				Nulla	
- Lavori in quota				Nulla	
- Lavori isolati				Nulla	
- Lavori in ambienti confinati				Nulla	
- Stress lavoro correlato	1	3	3	Basso	$I_{STRESS} = 29,0$
- Differenze di genere, età e prov.altri paesi	1	2	2	Trascurabile	
- Aggressione				Nulla	
- Postura eretta per oltre 50% orario lavoro	2	3	6	Medio	
- Abuso alcol				Nulla	
- Uso sostanze stupefacenti e psicotrope				Nulla	
- Luoghi di lavoro	2	2	4	Basso	
- Impianto elettrico	1	4	4	Basso	
- Impianto termico	1	3	3	Basso	

Azienda: **I.P.A.B. CENTRO ANZIANI – Bussolengo (VR)**

Titolo: **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.Lgs 81/2008**

Data: 14/01/2022

Rev.: 15

Pag: 128

<i>Rischi</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>	<i>Valore</i>
- Incendio	3	4	12	Elevato	
- Formazione atmosfere esplosive				Nulla	

Sezione 7

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO

7.1 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

<i>Misura di adeguamento / miglioramento da adottare</i>	<i>Rischio</i>	<i>Da attuare entro</i>
FORMAZIONE ADDETTI SERVIZIO ANTINCENDIO N. 12 addetti servizio antincendio designati (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di formazione di 16 ore sulla prevenzione incendi (rischio alto) previsto da DM 2/09/2021.	Alto	30 gg
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI N. 11 lavoratori (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di formazione generale sicurezza di 4 ore e il corso di formazione sui rischi specifici di 12 ore (rischio alto) previsti da Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (possibile anche in modalità e-learning).	Alto	30 gg
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI SERVIZIO ANTINCENDIO Gli addetti servizio antincendio formati devono frequentare il corso di aggiornamento di 8 ore (rischio alto) previsto da DM 2/09/2021 entro cinque anni dalla data dell'ultimo corso sostenuto (v. nominativi e scadenze sul Quadro dati formazione lavoratori).	Alto	5 anni da data ultimo corso sostenuto
FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO N. 9 addetti primo soccorso designati (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di formazione di 12 ore sul primo soccorso previsto da DM 388/03.	Medio	60 gg
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO N. 24 addetti primo soccorso formati (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di aggiornamento di 4 ore previsto da DM 388/03 essendo trascorso oltre tre anni dall'ultimo corso sostenuto.	Medio	60 gg
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI N. 19 lavoratori formati (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di aggiornamento sulla sicurezza di 6 ore previsto da Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 essendo trascorsi oltre cinque anni dall'ultimo corso formazione specifica sostenuto (possibile anche in modalità e-learning).	Medio	60 gg
RLS - ELEZIONE Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs 81/08 sollecitare le RSU alla elezione di un RLS tra i loro componenti. Nel caso in cui le RSU non provvedano, organizzare una assemblea dei lavoratori per la elezione del RLS tra i lavoratori.	Basso	90 gg
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE UTILIZZO BLSD N. 8 lavoratori formati all'utilizzo BLSD (defibrillatore) (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono frequentare il corso di aggiornamento di 3 ore sull'utilizzo del BLSD essendo trascorso oltre un biennio dall'ultimo corso sostenuto.	Basso	90 gg

<i>Misura di adeguamento / miglioramento da adottare</i>	<i>Rischio</i>	<i>Da attuare entro</i>
FORMAZIONE RISCHIO MAPO N. 8 lavoratori (v. nominativi sul Quadro dati formazione lavoratori) devono sostenere il corso di formazione per movimentazione manuale pazienti ospedalizzati (MAPO) di 6 ore.	Basso	90 gg
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI N. 3 Preposti per la sicurezza (De Marinis, Pedrulini, Resi) devono frequentare il corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti della durata di 6 ore entro la scadenza indicata (possibile anche in modalità e-learning).	Basso	Aprile 2022
RLS - FORMAZIONE Il nuovo RLS, se eletto, dovrà frequentare entro l'anno il corso di formazione sulla sicurezza per RLS di 32 ore (possibili anche in modalità e-learning solo se previsto da contrattazione collettiva).	Basso	Dicembre 2022
RIUNIONE ANNUALE SICUREZZA Organizzare la riunione annuale sicurezza entro la scadenza indicata.	Basso	Dicembre 2022
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO Attuare gli interventi correttivi proposti dalla valutazione di secondo livello (approfondita) redatta in data 30/07/2021 dalla Dr.ssa A. Toffali e monitorare nuovamente il livello di rischio stress lavoro correlato entro la scadenza indicata.	Medio / Basso	Marzo 2023
RISCHIO CAMPI ELETTRROMAGNETICI Entro la scadenza indicata oppure prima nel caso in cui ci siano variazioni significative nel ciclo produttivo o nelle attrezzature di lavoro che espongono i lavoratori a campi elettromagnetici affidare incarico a tecnico competente per aggiornare la relazione di valutazione del rischio campi elettromagnetici.	Basso	Marzo 2025
FORMAZIONE DIRIGENTI Trazzi B. dovrà frequentare il corso di aggiornamento sulla sicurezza per Dirigenti della durata di 6 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 entro la scadenza indicata (possibile anche in modalità e-learning).	Basso	Agosto 2025
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI N. 2 Preposti per la sicurezza (Opalinska, Tempesta) dovranno frequentare il corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti della durata di 6 ore entro la scadenza indicata (possibile anche in modalità e-learning).	Basso	Agosto 2025

7.2 MISURE TECNICHE PER L'INSEDIAMENTO

<i>Misura di adeguamento / miglioramento da adottare</i>	<i>Rischio</i>	<i>Da attuare entro</i>
<p>IMPIANTO DI MESSA A TERRA – VERIFICA PERIODICA Entro la scadenza del 15/05/2021 verificare di aver fatto eseguire da Organismo incaricato I.P.I. di Roma la verifica biennale dell'impianto di messa a terra. In caso contrario provvedervi al più presto.</p>	Alto	30 gg
<p>RAMPA ACCESSO DISABILI AREA VERDE Per motivi di accreditamento ai sensi della L.R. 22/02 è necessario prevedere una rampa d'accesso per disabili nell'area verde nel giardino retrostante la struttura. Si segnala la problematica dell'eccessiva pendenza.</p>	Basso	90 gg
<p>MOVIMENTAZIONE OSPITI NEI BAGNI Gli attuali bagni in tutti e tre i nuclei non consentono la rotazione delle carrozzine (circonferenza Ø almeno 150 cm) e l'adeguamento degli stessi è di difficile attuazione. Pertanto occorre stabilire come prassi operativa l'utilizzo del bagno assistito per tutti gli ospiti completamente dipendenti Valutare la possibilità, dove necessario, di adeguare i bagni con utilizzo sanitari con spazio libero tra WC e pareti (o eventuali ingombri) inferiore a 80 cm.</p>	Basso	90 gg
		
<p>FINESTRE PERICOLOSE PER SPIGOLI VIVI Quando aperte a vasistass le finestre presentano degli spigoli vivi metallici ad altezza del viso di chi si trova nelle vicinanze. Installare delle protezioni in gomma e/o plastica sugli spigoli.</p>	Basso	90 gg
		

<i>Misura di adeguamento / miglioramento da adottare</i>	<i>Rischio</i>	<i>Da attuare entro</i>
<p>LOCALE NON AGIBILE PIANO SEMINTERRATO Al piano seminterrato è presente un grande locale non agibile, ancora in uno stato di “cantiere”, che viene però occasionalmente utilizzato come magazzino. Prevedere almeno una sistemazione della pavimentazione nella zona utilizzata.</p> 	Basso	90 gg
<p>ASCENSORI Entro la scadenza indicata richiedere all’Organismo incaricato “I.P.I. Srl” di Roma la verifica biennale dei due ascensori.</p>	Basso	Agosto 2022
<p>PROVA DI EVACUAZIONE Organizzare prossima prova di evacuazione dopo fine periodo emergenza Covid-1.</p>	Basso	Dicembre 2022
<p>CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI Entro un mese dalla scadenza del 20/12/2023 affidare incarico a tecnico abilitato per presentare ai VV.F. la richiesta di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi</p>	Basso	Novembre 2023